

CXXXVI SEDUTA**(POMERIDIANA)****LUNEDI' 22 DICEMBRE 1986****Presidenza del Presidente SANNA EMANUELE****I N D I C E**

Comunicazioni del Presidente	4584	Disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 19.11.85, n. 162, relativo al prelevamento della somma complessiva di lire 55.000.000 dal Fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore dei capitoli 02003 e 02053 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, del bilancio della Regione per l'anno 1985, rispettivamente per lire 20.000.000 e per lire 35.000.000 - Indennità per missioni all'estero ai componenti della Giunta e al personale regionale" (193). (Discussione e approvazione)	4598
Congedo	4584	(Votazione segreta)	4627
Disegni di legge (Annunzio di presentazione) ..	4584	(Risultato della votazione)	4628
Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20.6.86, n. 33, recante agevolazioni per la contrazione di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche da parte di enti locali" (250). (Discussione e approvazione) .	4586	Disegno di legge: "Integrazioni e modifiche alla L.R. 5.5.83, n. 11" (232). (Discussione e approvazione)	4599
(Votazione segreta)	4627	(Votazione segreta)	4627
(Risultato della votazione)	4628	(Risultato della votazione)	4628
Disegno di legge: "Norme per l'attribuzione ai comuni delle funzioni, dei beni, dei rapporti patrimoniali e del personale degli Enti Comunali di Assistenza, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 19.6.79, n. 348" (202). (Discussione e approvazione):		Disegno di legge: "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (178). (Discussione e approvazione)	4600
SERRA PINTUS	4589	(Votazione segreta)	4627
MURRU	4590-4593	(Risultato della votazione)	4628
ORTU ITALO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	4592	Disegno di legge: "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (178). (Discussione e approvazione)	4600
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica	4595	(Votazione segreta)	4627
LADU GIORGIO	4598	(Risultato della votazione)	4628
(Votazione segreta)	4627		
(Risultato della votazione)	4628		

Interpellanze (Annunzio)	4586
Interrogazioni (Annunzio)	4585
Mozione (Annunzio)	4586
Proposte di legge (Annunzio di presentazione)	4584
Sull'ordine dei lavori:	
MONTRESORI	4586
Sull'ordine del giorno:	
ORTU ITALO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	4628
ORRU'	4629
SORO	4629
CHESSA	4630
BARRANU	4630

La seduta è aperta alle ore 18 e 25.

ZURRU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 25 novembre 1986, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Falchi ha chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo. Se non vi sono opposizioni, il congedo si intende accordato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Giunta regionale ha presentato, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta nelle sedute del 6, 13, 20, 24, 27 e 30 giugno, del 1°, 4, 15, 18 e 29 luglio e del 7 agosto 1986.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

“Norme transitorie per lo svolgimento dei concorsi banditi dall'Amministrazione regionale ai sensi della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e per il conseguente inquadramento nel ruolo unico regionale”. (270)

“Convalidazione del D.P.G.R. 19 agosto 1986, n. 90, relativo al prelevamento della somma di lire 1.650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 05063 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente”. (271)

“Norme per la proroga della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25”. (272)

“Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina del personale delle Unità sanitarie locali”. (283)

Annunzio di presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che sono state presentate le seguenti proposte di legge:

dai consiglieri Pubusa - Randazzo - Meloni - Fadda P. - Moi - Oggiano - Onida - Palmas - Serri - Tamponi:

“Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, recante norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni”. (273)

dai consiglieri Montresori - Canalis - Meloni - Oggiano - Pigliaru - Merella - Piretta - Ladu L. - Deiana:

“Norme per il recupero e la costruzione delle abitazioni del quartiere “Leonardo da Vinci” in Comune di Sennori”. (274)

dai consiglieri Meloni - Oggiano - Pubusa:

“Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33”. (275)

dai consiglieri Dadea - Barranu - Orrù - Cuccu - Uras - Lai - Sciolla - Cocco - Ladu L. - Porcu:

“Tutela sanitaria dell'attività sportiva”. (276)

dai consiglieri Ladu G. - Falchi - Puligheddu - Morittu - Piretta - Meloni - Planetta - Aresti - Marracini:

“Norme relative all’individuazione ed alla gestione dei presidi multizonali di assistenza ospedaliera”. (277)

dai consiglieri Ladu G. - Puligheddu - Morittu - Falchi - Meloni - Piretta - Aresti - Marracini:

“Tutela sanitaria delle attività sportive in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1985”. (278)

dai consiglieri Palmas - Orrù - Pili - Cattede - Marracini:

“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1987”. (279)

dai consiglieri Giagu - Tidu - Serra Pintus - Fadda P. - Deiana - Montresori:

“Modifica della Tabella A) allegata alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, riguardante la delimitazione degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali”. (280)

dai consiglieri Manunza - Serra Pintus - Onida - Randazzo - Tamponi - Giagu - Ladu S. - Becciu - Soro - Oppi - Tidu:

“Istituzione del difensore civico”. (281)

dai consiglieri Serra Pintus - Fadda P. - Mulas - Ladu S. - Giagu - Becciu - Soro - Oppi - Onida:

“Norme per la tutela dei diritti dei cittadini che usufruiscono dei servizi delle Unità sanitarie locali”. (282)

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ZURRU, *Segretario:*

“Interrogazione Zurru - Deiana - Mura - Onida, sull’erogazione di contributi CEE per l’abbandono definitivo di superfici vitate”. (392)

“Interrogazione Oppi, sulla diversità di criteri adottati nella proclamazione dei componenti dell’assemblea dell’associazione dei comuni in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 agosto 1986, n. 55”. (393)

“Interrogazione Serra Pintus - Floris - Deiana - Manunza, sul pagamento da parte degli agricoltori sardi dei contributi unificati”. (394)

“Interrogazione Asara, con richiesta di risposta scritta, sui pericoli derivanti agli abitanti di Olbia residenti in prossimità dello scalo merci delle Ferrovie dello Stato”. (395)

“Interrogazione Cattede - Merella, sui ritardi dell’Ufficio IVA di Cagliari in materia di rimborsi”. (396)

“Interrogazione Baghino - Tidu, sulle strane spedizioni, nel Nuorese, di campioni di sangue e feci per esami chimico-clinici”. (397)

“Interrogazione Canalis - Lorelli - Ladu L. - Porcu - Dadea, sull’insufficienza di essenziali servizi sanitari presso la USL n. 1”. (398)

“Interrogazione Serri - Canalis - Lorelli, con richiesta di risposta scritta, sull’eventuale potenziamento della presenza militare nell’aeroporto di Fertilia”. (399)

“Interrogazione Ladu G., con richiesta di risposta scritta, sulla cartiera di Arbatax”. (400)

“Interrogazione Moi - Ortu V. - Ruggeri, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione della Intermare di Arbatax (Tortoli)”. (401)

“Interrogazione Ladu G., con richiesta di risposta scritta, sulla soppressione della linea di collegamento marittimo n. 55 Civitavecchia-

Arbatax". (402)

"Interrogazione Tamponi, con richiesta di risposta scritta, sul mancato adeguamento delle strutture del Centro dialisi dell'Ospedale civile di Alghero alle esigenze dei pazienti in attesa di trattamento". (403)

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

ZURRU, *Segretario*:

"Interpellanza Rojch, sulla situazione dell'Intermare e sul perpetuarsi di un vuoto di iniziative della Presidenza della Giunta". (240)

"Interpellanza Oppi - Ladu S. - Montresori, sulla grave situazione finanziaria ed organizzativa delle istituzioni di assistenza e beneficenza dopo il loro scioglimento". (241)

"Interpellanza Oppi - Ladu S., sulla vendita della discarica di Monteponi dalla Società CORI a privati e da questi alla SAMIM". (242)

"Interpellanza Dadea - Barranu - Moi, sull'attentato dinamitardo a carico degli amministratori comunali di Lula e di Orgosolo". (243)

"Interpellanza Soro - Ladu S. - Rojch - Mulas - Mura, sulla chiusura da oltre quattro mesi del Centro di tipizzazione all'Ospedale S. Francesco di Nuoro". (244)

Annunzio di Mozione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

ZURRU, *Segretario*:

"Mozione Chessa - Anedda - Murru, sull'Unione politica europea". (41)

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 253: "Modifica alla legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21, riguardante la sanatoria di opere edilizie abusive".

Ha domandato di parlare, sull'ordine dei lavori, l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Per chiedere, signor Presidente, uno spostamento della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta di domattina. Questo potrebbe consentire una discussione informale tra le forze politiche circa gli emendamenti che sono stati presentati. Io credo che si possa pervenire a delle soluzioni concordate, in quanto la legge non ha prodotto sinora quei risultati utili che si proponeva.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la richiesta si intende accolta.

Discussione del disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, recante agevolazioni per la contrazione di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche da parte di enti locali". (250)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 250: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1986, numero 33, recante agevolazioni per la contrazione di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche da parte di enti locali"; relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Palmas, relatore.

PALMAS (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti lo-*

cali, finanze ed urbanistica. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ZURRU, Segretario:

Art. 1

L'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, numero 33, è sostituito dal seguente:

"In relazione alle agevolazioni contenute nell'articolo 6 del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, indirizzate a favorire lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, la Regione è autorizzata a corrispondere contributi integrativi del concorso statale nell'onere di ammortamento dei mutui da contrarre - o già contratti nel 1985 e nel 1986 - dai comuni e dalle province; i contributi sono corrisposti per la durata massima di venti anni, in misura costante, fino alla concorrenza dell'onere finanziario calcolato al saggio di interesse determinato per le operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Il cumulo dei contributi statale e regionale non potrà comunque superare l'importo della rata di ammortamento del mutuo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ZURRU, Segretario:

Art. 2

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1986 n. 33, sono sostituiti dai seguenti:

"Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, dodicesimo comma, della legge 22/12/84, n. 887, e successive modificazioni, successivamente alla totale utilizzazione delle provvidenze statali e regionali previste dall'art. 2 della presente legge, per la contrazione di ulteriori mutui può essere corrisposto agli enti locali un contributo annuo regionale pari al sei per cento dell'importo del mutuo; per gli enti impossibilitati a garantire, con i propri mezzi finanziari, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata, il contributo annuo regionale è elevabile fino alla concorrenza dell'intera rata, ma non oltre l'importo pari al tredici per cento del mutuo".

"Nel primo programma di intervento il totale dei mutui, o delle parti dei mutui per i quali è richiesto il contributo, non può superare, per ciascun comune, l'importo di lire 400.000.000 più lire 20.000 per abitante, e per ogni provincia l'importo di lire 40.000 per abitante".

"I contributi sono concessi per i mutui contratti dagli enti locali con istituti anche diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ai fini della costruzione, completamento, ampliamento, ristrutturazione e riattamento delle seguenti opere:

- a) acquedotti, fognature ed impianti di depurazione;
- b) municipi;
- c) infrastrutture per il recupero dei centri storici;
- d) opere di urbanizzazione nei piani di zona e acquisizione aree;
- e) edifici di culto;
- f) cimiteri;
- g) impianti sportivi;
- h) viabilità di interesse comunale;
- i) edifici culturali, anche polivalenti;
- l) acquisizione aree per edifici e impianti pubblici e acquisizione di immobili per uso pubblico;
- m) viabilità provinciale;
- n) opere di infrastrutturazione e miglioramento fondiario delle terre pubbliche".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 3

Dopo l'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, è inserito il seguente articolo 5 bis:

“Agli effetti del calcolo della capacità di indebitamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, il concorso regionale di cui ai precedenti articoli 2 e 5 costituisce contributo in conto interessi sino all'importo della quota relativa agli interessi delle singole rate di ammortamento.

L'erogazione del contributo regionale viene eseguita a diretto favore dell'Istituto mutuante”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 4

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, sono sostituiti dai seguenti:

“Le richieste degli enti locali sono approvate con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, sulla base di criteri stabiliti nel precedente articolo 5”.

“Ai fini della predisposizione del primo programma di intervento, le domande di finanziamento devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme non impegnate alla scadenza del primo programma per richieste degli enti locali non formulate o inaccoglibili, saranno utilizzate con programmi successivi, senza i vincoli di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 5

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, è sostituito dal seguente:

“L'esecuzione dei lavori è affidata esclusivamente ad imprese iscritte all'Albo regionale appaltatori di opere pubbliche per le opere inerenti i mutui da assumere successivamente all'entrata in vigore della presente legge”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 6

Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 sono abrogati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 7

I termini fissati dalla vigente normativa per l'impegno delle sovvenzioni regionali concesse agli enti locali in applicazione del Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono prorogati, per il triennio 1982-1984, al 28 febbraio 1987.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge avrà luogo al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: "Norme per l'attribuzione ai Comuni delle funzioni, dei beni, dei rapporti patrimoniali e del personale degli Enti Comunali di Assistenza, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 19/6/1979, n. 348". (202)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 202: "Norme per l'attribuzione ai Comuni delle funzioni, dei beni, dei rapporti patrimoniali e del personale degli Enti Comunali di Assistenza, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 19.6.1979, numero 348"; relatore l'onorevole Giorgio Ladu. Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritta a parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Prendo la parola per annunciare il voto favorevole della Democrazia Cristiana su questo disegno di legge e

per fare alcune riflessioni in merito al ritardo con cui esso arriva in Aula. Si tratta di un atto dovuto, nel senso che è un provvedimento che la Regione sarda ha predisposto in base al D. P.R. numero 348 del '79; sono passati quindi ben sette anni dalla sua emanazione e soltanto oggi la Regione sarda passa ed approva questo disegno di legge di trasferimento degli ECA ai Comuni della Sardegna.

Vorrei fare alcune considerazioni per quanto riguarda gli effetti che questo ritardo ha prodotto, in modo particolare sul personale degli ECA. Basti pensare che nel 1983 lo stanziamento di bilancio per gli ECA della Sardegna era di 3 miliardi e 50 milioni, comprensivi delle spese per il personale; negli anni successivi invece lo stanziamento è sceso ad un miliardo e 550 milioni, ed è servito quasi esclusivamente a ricoprire le spese relative al personale. Cioè gli ECA in Sardegna, dal 1984, non hanno più svolto attività assistenziale, ma con la cifra stanziata nel bilancio della Regione hanno potuto soltanto pagare il personale dipendente. Questo ha comportato una serie di difficoltà: agli assistiti, in modo particolare, che non hanno più potuto fruire dell'assistenza alla quale erano soliti fare ricorso, e al personale che si è trovato, in seguito appunto a questa riduzione di bilancio, in una condizione di inoperosità forzata in quanto, non essendovi più fondi a disposizione da erogare, è stato costretto a restare inoperoso, con i gravi risvolti di carattere psicologico ed umano che questo ha comportato e, soprattutto, con un grande dispendio di danaro pubblico. Si sono spese cioè grosse cifre in stipendi per tre, quattro anni senza che questo personale abbia potuto lavorare, naturalmente suo malgrado, perché il primo a lamentarsi di questo stato di cose è stato proprio il personale degli ECA.

A parte queste considerazioni per il ritardo con cui questo disegno di legge arriva in Aula, volevo far notare ai colleghi come la Giunta abbia invece operato con rapidità in un'altra occasione, simile a questa degli Enti Comunali di Assistenza, quella cioè del trasferimento delle IPAB ai Comuni. La Giunta si è preoccupata di predisporre prima quest'ultimo disegno di legge

di quello relativo agli ECA. La cosa lascia molto perplessi, per il fatto che mentre il trasferimento degli ECA ai Comuni non crea alcuna turbativa in quanto non esistono problemi di natura giuridica e quindi l'operazione è completamente lineare, il trasferimento delle IPAB invece abbiamo visto quanto travaglio ha comportato, specialmente perché si è creata in Sardegna una situazione diversa da quella esistente nel resto del territorio nazionale. In Sardegna infatti le IPAB sono passate ai Comuni mentre, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, le IPAB esistenti nel resto del territorio nazionale sono rimaste tali e, così come voluto dai loro fondatori, continuano ad erogare un'assistenza di carattere privato.

Questo voler legiferare ad ogni costo, a proposito delle IPAB, a mio giudizio risponde ad un disegno ben preciso della Giunta: voler spazzare via tutto un complesso di opere assistenziali volute dai privati — direi anche ottanta e cento anni fa — con lasciti e donazioni di entità notevolissima, per trasferire tutto questo ben di Dio dalla mano dei privati alla mano pubblica, forzando la legge e dandone un'interpretazione di parte. Ma questa ormai è cosa fatta per la Regione sarda ed io mi lamento soltanto di due cose.

Innanzitutto si è provveduto a passare le IPAB ai Comuni senza dare a questi ultimi la possibilità di gestirle, in quanto, dall'oggi al domani, si sono trovati a dover amministrare complessi enormi, con numerosissimi assistiti — anziani, bambini, handicappati — senza avere le disponibilità finanziarie, ed ancora oggi la Regione è inadempiente; inoltre, e ritengo molto ma molto grave questo fatto, la Giunta quando venne approvato il disegno di legge di trasferimento delle IPAB, fece proprio un ordine del giorno (approvato da tutto il Consiglio sulle IPAB stesse) in base al quale si impegnava a determinati adempimenti a livello di Governo, cioè la Giunta avrebbe dovuto prendere contatti a livello romano perché venisse studiata, in modo approfondito, tutta la questione per far luce, proprio dal punto di vista giuridico, sulla intricata vicenda.

Ebbene, è passato un anno ma la Giunta

non ha fatto niente, nonostante la Commissione consiliare competente, la Prima, presieduta dall'onorevole Pubusa, abbia sollecitato la Giunta a dare attuazione a questo ordine del giorno voluto da tutto il Consiglio.

Quindi io, ancora una volta, approfittando di questo disegno di legge sul trasferimento degli ECA ai Comuni, ricordo alla Giunta, ed in particolare all'Assessore competente, di voler provvedere a dare attuazione alla volontà del Consiglio sul problema delle IPAB. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Sembrerebbe contraddittoria la nostra posizione su questo provvedimento di legge che in Commissione, ed anche qui in Aula, abbiamo in linea di massima approvato, però, se da un lato non riteniamo giusto che il personale dipendente e gli stessi enti debbano ancora soffrire per le inadempienze e le inefficienze dovute soprattutto a diatribe interne fra i vari gruppi e i vari partiti dominanti qui in Sardegna, d'altro canto riteniamo che un disegno di legge siffatto, alla vigilia della grande riforma (la riforma delle riforme) dell'assistenza sociale (altro carrozzone all'insegna della lottizzazione politica dei partiti) non avrebbe ragion d'essere. Infatti non si capisce come mai nel quadro generale dell'assistenza sociale debbano essere scorporate con leggi apposite tutte quelle istituzioni come le IPAB, per esempio, o come gli ECA. Secondo noi sarebbe più logico inquadrarle non nel nuovo carrozzone ma all'interno di una riforma sanitaria ripensata che comprenda settorialmente anche l'assistenza sociale.

Questi piccoli organismi vanno invece, in codesto modo, ad appesantire i Comuni, i quali non hanno la possibilità di gestirli per mille ragioni, ma soprattutto perché non hanno una finalità organica, programmata Comune per Comune a seconda delle esigenze della popolazione.

Non vi è un coordinamento fra i regolamenti degli Enti Comunali di Assistenza, i regolamenti delle IPAB e quelli che andranno

a disciplinare l'altro grosso carrozzone dell'assistenza sanitaria. Ecco — dicevo — sembrerebbe contraddittoria la nostra posizione in quanto abbiamo detto sì in Commissione a questo disegno di legge — per le ragioni che illustrerò brevissimamente — però mi sembra assolutamente ingiusto, dal punto di vista politico, economico ed anche finanziario, procedere a tentoni, stentatamente, per cercare di fare alla svelta quello che, in virtù del 348 del '79, si sarebbe dovuto fare già da sei anni e che non si è fatto.

Io non mi soffermerò sulle affermazioni della collega che mi ha preceduto, che in parte sostanziano anche la mia interpretazione per quanto riguarda il comportamento della Giunta. Voglio esprimere soltanto la condanna, l'ulteriore condanna politica nei confronti di questa Giunta e anche delle precedenti, perché questo disegno di legge si sarebbe dovuto varare — ripeto — già sei anni fa. Proprio nell'ultimo paragrafo della relazione della Giunta si richiama l'attenzione del Consiglio — il che mi risparmia dal dilungarmi nella discussione generale —: "sull'urgenza che il provvedimento riveste sia perché il termine stabilito dal D.P.R. numero 348 del '79 per l'emanazione della legge regionale di trasferimento ai Comuni delle funzioni, beni e personale degli Enti Comunali di Assistenza, è scaduto da oltre due anni...". Ma oltre due anni da quando? Dalla presentazione del disegno di legge che è del marzo dell'86 (siamo in dicembre, alla vigilia di Natale, quindi son trascorsi quasi tre anni). "E sia perché" — recita ancora testualmente il suddetto paragrafo — "stante il procrastinarsi di tale stato di incertezza, il funzionamento di detti enti è gravemente scaduto, privando le classi più indigenti di un pur minimo aiuto, mentre il relativo personale di ruolo è costretto a stare inoperoso". Io, se non venissi frainteso, se non provocassi una reazione spasmodica dei consiglieri che mi stanno ascoltando, ma in modo particolare degli Assessori responsabili della Giunta nel suo complesso, direi che questo è un capolavoro di ipocrisia, sì, cari colleghi, è un capolavoro di ipocrisia, perché come si fa a dire davanti allo specchio: "quanto son

bello" mentre ci si vede brutti? Questa è la realtà, allora non si è soltanto "bluffisti" ma anche ipocriti. E' detto nell'ultimo capoverso della relazione, non lo dice Tullio Murru, non lo dice il Movimento Sociale Italiano, bensì la stessa Giunta. E allora questa è la conferma dell'inefficienza. Ma andiamo più avanti: in questo disegno di legge è prevista una ricognizione del personale che dovrebbe trasferirsi, ma che di fatto è già trasferito, con la specificazione dei ruoli, delle qualifiche, delle mansioni eccetera. Non vi è però una ripartizione dei fondi e non sono state attribuite le competenze specifiche al personale degli ECA neanche da parte dei Comuni perché privi e delle disponibilità finanziarie e delle strutture adeguate.

E allora, ecco Assessore, questo è un provvedimento demagogico oltretutto ipocrita, frutto della fretta di fare tanto per far capire alla gente che si fa qualche cosa, per colpire l'attenzione. Onorevole Cogodi, non mi faccia parlare perché se volessi le dimostrerei che questo provvedimento è non solo un capolavoro di ipocrisia ma è falso nella sua stesura, perché non si può far operare il personale senza un preciso programma organico che ne disciplini le prestazioni. Abbiamo operato questo trasferimento qualunque sia, solo perché la legge lo prevede, in ritardo, senza un programma organico, all'insegna del nulla, come è costume di questa Giunta e delle precedenti. Si deve andare avanti tanto per colpire l'attenzione della gente, tanto per far capire che si fa qualche cosa; ma c'è di peggio, onorevole Assessore: questo disegno di legge è scaturito in seguito alla pressione degli impiegati, del personale che però non desidera questo tipo di collocamento ma uno ben diverso.

Per concludere, ho visto che è stato presentato un emendamento all'articolo 8, che è quello relativo alla spendita; certamente si tratterà di un aumento della spesa.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Non prevede nessun aumento di spesa.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Non lo so, non l'ho ancora letto. Comunque non ha importanza.

Vorrei però che per un attimo l'Assessore o gli Assessori competenti si soffermassero a riflettere sulla produttività di questa spendita, come ho fatto io e in Commissione e qui in Aula. Non sarebbe stato più opportuno attendere ancora un po' prima di procedere a questo inquadramento, tanto il personale — lo dite voi — è stato inoperoso per tanti anni? E allora un mese più o un mese meno non sarebbe stata la stessa cosa? No... si vuole appendere direttamente sull'alberello di Natale un altro ciondolino che io definisco dell'ipocrisia! Ipocrisia più, ipocrisia meno, l'essenziale è che la gente dica: hanno fatto, finalmente hanno fatto!

Ma hanno fatto che cosa...? Una burletta, onorevole Assessore! Allora, per concludere, noi diciamo sì a questo provvedimento solo ed esclusivamente perché il personale cominci ad avere un assestamento. Tuttavia avanziamo, e la prego Assessore di tenerne conto, tutte le nostre riserve in attesa che si pervenga ad un migliore inquadramento di questo personale e ad una migliore riorganizzazione dell'Ente stesso che andrà inquadrato nel Comune. Diversamente si procederà all'insegna della confusione e senza che la spendita produca alcun effetto positivo. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Giorgio Ladu, relatore.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Molto brevemente, signor Presidente, colleghi consiglieri, per ricordare che questo disegno di legge non nasce con la fretta, né tanto meno vuole essere qualcosa come uno specchietto per le allodole, esso rappresenta soltanto l'ap-

plicazione di quanto le norme di attuazione ci hanno dettato fin dal 1979.

E' contraddittorio affermare che si è lasciato scorrere troppo tempo e, contemporaneamente, accusarci di avere fretta, di voler ingannare qualcuno, di essere demagogici, di non voler attendere qualche mese ancora.

La Giunta ha compiuto per intero il suo dovere quando, fin dal 18 di marzo 1986, ha presentato questo disegno di legge per aderire — come dianzi dicevo — a quello che è il dettato del 348. Gli Enti Comunali di Assistenza devono passare ai Comuni, sono passati, devono passare ora anche i beni ed una parte del personale. Vi sono infatti alcuni lavoratori (si tratta di venticinque persone) che attendono di essere collocati negli organici dei Comuni per uscire da quella condizione di precarietà che li priva della certezza di un sicuro avvenire. Ebbene, noi questo vogliamo fare e non a spizzichi e a morsi, perciò abbiamo presentato, fin dal 24 aprile del corrente anno, la legge generale di riordino dell'assistenza.

E' evidente che con l'approvazione di questa legge gli ex ECA che passano ai Comuni troveranno una loro sistemazione organica. Per quanto si riferisce alle cifre, noi abbiamo impegnato con questa legge 1.549.978.000 lire, somma già stanziata per gli ECA, di cui meno della metà riguardava le spese relative al personale. Inoltre, attraverso altri fondi, la Regione finanziava e finanzia i Comuni per coprire quelle spese riguardanti l'avvio forse timido, forse "ancora in fasce", della futura organizzazione dei servizi sociali. Con questa legge noi in effetti andiamo a finanziare ulteriormente i Comuni con 2.500.000.000 di lire oltre al miliardo e 549.978.000 lire previsto in precedenza. Anche per quanto riguarda le IPAB, quando lo scorso anno è stata approvata la legge numero 13 (nel dicembre del 1985) la Regione ha adempiuto a quello che era un dovere che scaturiva dal 348. Trasferendo ai Comuni i beni, la gestione ed il personale delle IPAB certamente non si è voluta sminuire l'azione compiuta nel tempo da questi istituti, che certamente è stata utile e meritevole. Tuttavia i tempi cambiano e quello stesso personale che lavorava, e che tuttora la-

vora, all'interno delle IPAB certamente non si è ritrovato gratificato non potendo esprimere appieno le proprie capacità lavorative in quanto privo, e non da oggi, di quei supporti finanziari utili per esercitare quella nobile e cristiana attività che è quella di venire incontro ai più deboli.

Bene, le IPAB sono state disciolte non certamente dalla Giunta regionale, la quale ha dato dei pareri su questo scioglimento in adempimento a quello che era il dettato dell'articolo 17 del 348; spetterà poi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri decretarne o meno lo scioglimento. Certo, in altre Regioni le IPAB non sono state sciolte, ma intanto le altre Regioni si basano sul 616 e non sul 348. In quei casi le IPAB sono state accorpate nei Comuni o addirittura gestite dagli stessi. Comunque è questa una situazione che certamente non può durare a lungo. Da tempo intanto la Giunta non ha dato più alcun parere sullo scioglimento di nuove IPAB, ci sono dei ricorsi pendenti: ebbene, saranno gli organi competenti a decidere se la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha operato legalmente o se dare ragione agli enti che hanno inoltrato il ricorso.

Per quanto riguarda gli impegni che la Giunta ha assunto con l'ordine del giorno votato dal Consiglio, abbiamo presentato un disegno di legge per finanziare quei Comuni che hanno già assorbito o stanno per assorbire delle IPAB, per rispondere a quelle che sono le derivanti necessità di gestione. Infatti in passato il personale di queste istituzioni era sottopagato - e lo è tuttora - e non trattato quindi secondo la sua dignità. Passando ai Comuni e venendo inquadrato all'interno di quello che è il contratto della funzione pubblica, del Parastato, cresceranno le spese. Di questo ci rendiamo conto e il finanziamento dei due miliardi e cinquecento milioni che noi abbiamo stanziato dovrà servire proprio a tale scopo.

Il nostro obiettivo rimane quello di un riordino dell'assistenza ma che non sia un riordino parziale. Nell'attesa che il Consiglio decida in merito, la Giunta ha compiuto comunque il suo dovere fin dal 23 di aprile. Solo col varo di una nuova legge sul riordino dell'assistenza si avrà un quadro definitivo e definito del problema.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevissimamente, signor Presidente, anche perché nella foga del suo intervento l'Assessore mi ha sollecitato alcune precisazioni. Prima di tutto non è contraddittorio il mio dire, lo è invece la relazione della Giunta e questo provvedimento stesso rispetto ai nuovi progetti di legge. Abbiamo parlato di Enti Comunali di Assistenza e di IPAB (entrambi istituti di assistenza e beneficenza) quindi mi pare che nel riordino si sarebbero potuti accorpate provvisoriamente in un unico istituto o ente in attesa di inquadrarli nel grande ente dell'assistenza sociale. Ma, Assessore, la contraddizione non esiste solo in questo principio, esiste soprattutto nel non aver saputo spiegare quale sarà la funzione di questo personale e di questi enti così trasferiti.

Io devo confermare, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole con tutte le riserve che ho avanzato prima e con un'osservazione che ritengo l'Assessore debba prendere come raccomandazione: non basta dire che il personale è insufficientemente remunerato, che non sappiamo quali sono le funzioni che deve esplicare in virtù del trasferimento, ma sarebbe stato necessario - perché in questo modo da un punto di vista sindacale vi sono gli elementi per ricorrere, e noi abbiamo già in mente di inoltrare dei ricorsi addirittura al Tribunale del lavoro o al TAR - inquadrare il personale, anche se provvisoriamente, nel ruolo unico regionale in quanto il 348 non ha trasferito soltanto gli incompetenti della formazione professionale nel ruolo unico regionale, ma anche questo personale e quello degli enti disciolti. Certo, le dovete attribuire voi le funzioni ma la fretta, l'enorme fretta, vi ha impedito di fare le cose molto più seriamente.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 1

Soppressione e trasferimento

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge gli enti comunali di assistenza ubicati nel territorio della Regione Sardegna sono disciolti e le relative funzioni sono esercitate dal comune nel cui territorio ciascun ente comunale ha sede salva la successiva organizzazione dei servizi sociali e sanitari da attuarsi a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 2

Gestione dei fondi

Il comune nell'esercizio delle funzioni già spettanti all'ente comunale di assistenza, è tenuto a gestire i relativi fondi separatamente in una apposita contabilità speciale fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale a norma dell'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e può far ricorso alle procedure di erogazione ed alle modalità di pagamento di cui all'articolo 11 del regolamento amministrativo approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, ed all'articolo unico della legge 1° giugno 1971, n. 436.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 3

Modalità di trasferimento

Il comitato amministrativo o i commissari liquidatori dell'ente comunale di assistenza, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge procedono:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'ente comunale di assistenza, desunta dagli inventari esistenti presso l'ente, da rilevazioni catastali o ipotecarie, dall'elencazione e ricognizione dei beni, dalla loro descrizione e catalogazione;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;

c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto.

Qualora il termine di cui al primo comma non venga osservato, il comune provvede direttamente alle operazioni stesse.

Ciascun ente comunale di assistenza provvede, altresì, nel termine previsto al primo comma del presente articolo, a trasmettere, al comune competente per territorio, ed all'Assessore regionale degli affari generali, la deliberazione contenente la ricognizione dettagliata degli elementi di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Serra Pintus -

Ladu Giorgio - Mulas:

“Al secondo comma, dopo la parola ‘stesse’, aggiungere:

‘a mezzo di un commissario ad acta’ ”. (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare questo emendamento, l'onorevole Serra Pintus.

SERRA PINTUS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Più che per un parere, per esternare una perplessità. Infatti se non vi fossero incompatibilità sul piano tecnico la Giunta sarebbe favorevole.

Agli adempimenti di cui all'articolo 3 prevede l'autorità, diciamo, dirigente dell'ente, cioè il comitato amministrativo o i commissari liquidatori dell'ente disciolto, entro un certo termine. Ove ciò non accada, provvede direttamente il Comune. Poi si dice nell'emendamento “a mezzo di un commissario *ad acta*”; se provvede a mezzo di un commissario *ad acta* il Comune non provvede più “direttamente”.

La perplessità riguarda dunque proprio la operatività sul piano tecnico.

Chiederei pertanto la cortesia al Presidente del Consiglio di valutare l'opportunità di sospendere per pochi minuti la discussione su questo articolo in relazione a questo emendamento, per valutarne la procedibilità sul piano tecnico perché — ripeto — mi pare vi sia una contraddizione in termini.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la richiesta è accolta. Si dia lettura dell'articolo 4.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 4

Trasferimento dei beni

I beni mobili ed immobili dei disciolti enti comunali di assistenza sono attribuiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio.

Il presidente dell'ente comunale di assistenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad effettuare la consegna dei beni, sulla base dell'individuazione di cui all'articolo 3, da attribuire al comune mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento in contraddittorio del rappresentante del comune destinatario.

Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2643 e seguenti del Codice civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimento patrimoniale dallo Stato alla Regione.

L'attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri ed i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 5

Successione nella titolarità dei rapporti giuridici

I Comuni subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, facenti capo al disciolto ente comunale di assistenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 6

Trasferimento del personale

Il personale degli enti comunali di assistenza, sia di ruolo che a tempo determinato, in servizio alla data del 10 maggio 1983, ed ancora in servizio, è trasferito ai rispettivi comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della legge.

Tale trasferimento ha luogo per mezzo di elenchi nominativi da redigersi dalla presidenza dell'ente comunale di assistenza, ovvero dai commissari liquidatori, entro la data di cui al precedente comma sulla base degli elementi derivanti dalla ricognizione di cui al punto c) dell'articolo 3, con l'intervento, in contraddittorio, del rappresentante del comune destinatario.

I comuni provvederanno all'inquadramento del predetto personale nei propri organici, con decorrenza dalla data di assegnazione anzidetta, secondo le modalità stabilite da ciascun consiglio comunale in base agli accordi nazionali vigenti per il personale degli enti locali, fatte salve le posizioni economiche e giuridiche acquisite, sentito il parere delle organizzazioni sindacali.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli enti comunali di assistenza continuano ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previsto dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L., all'I.N.A.D.E.L. ed al servizio sanitario nazionale.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma

del presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 7

Finanziamento delle funzioni

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il finanziamento delle funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza è disposto con quote degli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 02132.

Tale quota è ripartita tra i comuni in ragione della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione.

Il riparto dei fondi viene stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Le quote sono erogate in rate semestrali anticipate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 8

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono valutati in annue lire

3.800.000.000, cui si fa fronte, nell'anno 1986, con lo stanziamento di lire 1.550.000.000 iscritto sul capitolo 02126, e per la differenza di lire 2.250.000.000 mediante utilizzazione di una quota del fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (cap. 03016).

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 2.250.000.000

mediante l'utilizzo rispettivamente per lire 870.000.000 e lire 1.380.000.000 delle riserve previste alle voci 1 e 5 della tabella A allegata alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (legge finanziaria della Regione per il 1986).

02 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

In aumento

Capitolo 02132 - (Denominazione variata) 1.1.1.5.3.3.08.07. - Finanziamenti ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (art. 32, ultimo comma della L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, e art. 58 della legge finanziaria), nonché per le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza (art. 7 della presente legge)

lire 2.250.000.000

Le somme non impegnate in conto del capitolo 02126, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite al capitolo 02132 con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico per l'anno 1986 al capitolo 02132 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. All'articolo 8 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Ladu G.:

"Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in lire 3.800.000.000 annui, a partire dal 1987 si fa fronte:

- quanto a lire 1.550.000.000 con le risorse già destinate alla integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (cap. 02126/1986);

- quanto a lire 2.250.000.000 con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) derivante dal suo naturale inserimento.

Nel bilancio della Regione per il 1987 la denominazione del capitolo corrispondente al capitolo 02132 del bilancio della Regione per il 1986 è così variato. - 1.1.1.5.3.3.08.07. -

Finanziamenti ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (art. 32, ultimo comma della L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, e art. 58 della legge finanziaria), nonché per le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza (art. 7 della presente legge).

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico per l'anno 1987 sul capitolo corrispondente al cap. 02132 del bilancio della Regione per l'anno 1986 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare questo emendamento, l'onorevole Ladu Giorgio.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Torniamo all'articolo 3 e all'emendamento aggiuntivo numero 2. Poiché non sono presenti i presentatori dell'emendamento e c'è la necessità di approfondire questa verifica tecnica, sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 10, viene ripresa alle ore 19 e 15).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio con la discussione dell'articolo 3 del disegno di legge numero 202, che avevamo sospeso, e dell'emendamento numero 2.

Ha domandato di parlare l'onorevole Ladu Giorgio. Ne ha facoltà.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.). Per dire, signor Presidente, che l'emendamento viene ritirato dai proponenti.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto del presente disegno di legge, avrà luogo al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 novembre 1985, n. 162, relativo al prelevamento della somma complessiva di lire 55.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore dei capitoli 02003 e 02053 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, del bilancio della Regione per l'anno 1985, rispettivamente per lire 20.000.000 e per lire 35.000.000 - Indennità per missioni all'estero ai componenti della Giunta e al personale regionale". (193)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 193: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 novembre 1985, numero 162, relativo al prelevamento della somma complessiva di lire 55 milioni dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore dei capitoli 02003 e 02053 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, del bilancio della Regione per l'anno 1985, rispettivamente per lire 20 milioni e per lire 35 milioni. Indennità per missioni all'estero ai componenti della Giunta e al personale regionale"; relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Palmas, relatore.

PALMAS (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

ZURRU, *Segretario*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 novembre 1985, n. 162, concernente il prelevamento della somma complessiva di lire 55.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, a favore del capitolo 02003 recante "Indennità e rimborsi di spese di viaggio al Presidente e ai componenti della Giunta regionale per missioni in territorio estero" per lire 20.000.000 e del capitolo 02053 recante "Indennità e rimborsi di spesa di trasporto al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale per missioni in territorio estero" per lire 35.000.000 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio regionale per l'anno fi-

nanziario 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, il presente articolo unico verrà votato a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Integrazioni e modifiche alla Legge regionale 5 maggio 1983, n. 11". (232)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 232: "Integrazioni e modifiche alla Legge regionale 5 maggio 1983, numero 11"; relatore l'onorevole Villio Atzori.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Atzori Villio, relatore.

ATZORI VILLIO (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

ZURRU, *Segretario*:

Articolo unico

In deroga alle disposizioni previste dalla legislazione vigente il programma ed il bilancio pluriennale relativo al triennio 1987-1989 verranno predisposti dall'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio

anche nelle more di presentazione del piano generale di sviluppo e degli indirizzi di cui al primo comma dell'art. 4 della L.R. 5/5/1983, n. 11.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Palmas - Orrù:

“L'articolo unico è sostituito dal seguente:

In deroga alle disposizioni previste dalla legislazione vigente il programma ed il bilancio pluriennale relativi al triennio 1987/1989 sono presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, anche nelle more della predisposizione del piano generale di sviluppo e degli indirizzi di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11”. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PALMAS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto del presente disegno di legge avrà luogo al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: “Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. (178)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 178: “Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”; relatore l'onorevole Meloni. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Meloni, relatore.

MELONI (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 1

Ambito di applicazione della presente legge

Le norme della presente legge trovano applicazione relativamente a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso od il contributo dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni; a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica; alle case parcheggio ed ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché ab-

biano tipologie standards abitative adeguate.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio, assentiti mediante semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione.

Possono essere altresì esclusi — previa specifica individuazione con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario e favorevole presa d'atto da parte della Giunta regionale — gli alloggi che per modalità di acquisizione, destinazione funzionale, caratteristiche dell'utenza insediata o particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Cuccu - Puligheddu - Mereu S. - Catta - Tidu - Pubusa:

“Nel secondo comma dell'articolo 1, dopo il punto d), è aggiunto il seguente punto e):

gli alloggi realizzati dalla A.C.A.I. e la cui proprietà è stata successivamente trasferita alla S.M.C.S.”. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CUCCU (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ZURRU, *Segretario*:

TITOLO 1

GRADUATORIE PERMANENTI DEGLI AVENTI TITOLO ALL'ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 2

Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

Per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salva l'ammissibilità del cittadino straniero qualora tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo quale risultante dalla documentazione fiscale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di titolarità di uno dei suddetti diritti reali su alloggio inadeguato, il titolare medesimo dovrà impegnarsi all'atto dell'assegnazione a locare l'alloggio stesso ad uno dei soggetti indicati dal comune;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della citata legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito territoriale di assegnazione.

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa legge n. 392, con l'applicazione dei seguenti parametri:

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale:

superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 20 per cento per aree accessorie e di servizio)

45 mq. + 9 mq. = 54 mq. per 1-2 persone;

60 mq. + 12 mq. = 72 mq. per 3-4 persone;

75 mq. + 15 mq. = 90 mq. per 5 persone;

95 mq. + 19 mq. = 114 mq. per 6 persone ed oltre;

2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05;

3) classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di comune con popo-

lazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5) coefficiente di zona edificata periferica corrispondente a 1,00 per tutti i comuni;

6) coefficiente di vetustà pari a 20 anni, da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;

g) non aver ceduto, in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del

nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito, dal successivo articolo 23.

Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ZURRU, Segretario:

Art. 3

Integrazione regionale dei requisiti e delle condizioni attributive di punteggio

Oltre a quelli previsti nel precedente articolo 2, l'Amministrazione regionale può stabilire ulteriori requisiti e condizioni attributive di punteggio in relazione a particolari esigenze di pubblico interesse connesse a finanziamenti destinati a particolari finalità e a peculiari esigenze locali.

Per le condizioni indicate nel comma pre-

cedente il punteggio potrà essere integrato sino ad un massimo di 4 punti.

I requisiti e le condizioni aggiuntive previsti dal presente articolo sono deliberati secondo le procedure previste per le localizzazioni degli interventi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ZURRU, Segretario:

Art. 4

Bandi generali di concorso

All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal comune.

Il concorso viene indetto per singoli comuni o per ambiti territoriali sovracomunali secondo quanto previsto dall'Amministrazione regionale con i provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi. In sede di prima applicazione della presente legge i bandi sono emanati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Fino all'approvazione delle graduatorie relative ai nuovi bandi di concorso gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.

I bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti debbono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e affissi per almeno 30 giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati al bando.

A detti bandi di concorso dovrà essere assicurata la massima pubblicità nei modi più idonei ed opportuni, anche attraverso:

– affissione di manifesti anche nelle sedi decentrate dei comuni, nelle bacheche delle sedi centrali delle aziende con più di 100 dipendenti,

nelle sedi degli IACP e degli altri enti pubblici;

– pubblicazione di avvisi sui quotidiani e radiogiornali di maggiore diffusione ed ascolto locale;

– trasmissione di copie di essi alle organizzazioni sindacali degli assegnatari.

Ai bandi di concorso deve altresì essere assicurata adeguata pubblicità presso le rappresentanze consolari o diplomatiche all'estero con le modalità che all'uopo verranno indicate dalla Regione.

Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze, la Regione può autorizzare l'emanazione di bandi speciali indicando i requisiti per la partecipazione ai bandi stessi.

Per la determinazione dei requisiti di cui al comma precedente trova applicazione il precedente articolo 3, ultimo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ZURRU, Segretario:

Art. 5

Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso deve specificare:

a) l'ambito comunale o sovracomunale di riferimento;

b) i requisiti di carattere generale per la partecipazione al concorso come indicato nel precedente articolo 1 ed, eventualmente, gli altri requisiti indicati nel precedente articolo 3;

c) le condizioni soggettive ed oggettive attributive di punteggio a norma del successivo articolo 9;

d) le norme per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) i documenti da allegare alla domanda;

f) il termine per la presentazione delle domande.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo schema tipo del bando di concorso ed il modulo tipo di domanda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ZURRU, Segretario:

Art. 6

Contenuto e presentazione delle domande

Le domande, redatte su apposito modulo e intestate al comune, debbono essere presentate allo IACP competente per territorio entro il termine stabilito nel bando di concorso e inviate al comune per conoscenza.

Le domande debbono indicare:

a) la cittadinanza, la residenza del concorrente ed il comune sede della propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare, computato in termini reali senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

f) l'esatto recapito in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 2 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Tale dichiarazione deve essere confermata in domanda dagli altri componenti maggiori del nucleo familiare, con dichiarazione e sottoscrizione congiunta resa nelle forme e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Canalis - Meloni - Montresori - Mereu S.:

“Il primo comma dell'articolo 6 è così sostituito:

Le domande redatte su apposito modulo debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune che ha indetto il bando entro il termine stabilito nel bando stesso. Nel caso di bando che riguardi diversi Comuni la domanda può essere indirizzata ad uno qualunque dei Comuni interessati”. (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis, per illustrare questo emendamento.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ZURRU, Segretario:

Art. 7

Istruttoria delle domande

All'istruttoria delle domande procede l'IACP competente per territorio, verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni e la documentazione mancante anche avvalendosi della collaborazione del comune in cui il concorrente lavora o risiede.

L'IACP provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando alla commissione di cui al successivo articolo 8 per la formazione della graduatoria provvisoria.

L'IACP qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) del precedente articolo 2, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente e ai componenti il suo nucleo familiare in base ad elementi e circostanze di fatto, può segnalare alla commissione di cui al successivo articolo 8, avvalendosi della collaborazione del Consiglio tributario e degli uffici del Ministero delle finanze, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando

dati, fatti ed elementi rilevanti, indicativi di capacità contributiva, e fornendo ogni documentazione idonea, ove esistente, atta a comprovarli.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Meloni - Canalis - Montresori - Mereu S.:

“Il primo comma è così sostituito:

‘All’istruttoria delle domande provvede il Comune servendosi anche delle strutture dello IACP competente per territorio. L’istruttoria verificherà la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda nonché l’esistenza della documentazione richiesta. A tal fine potranno essere richieste agli interessati le informazioni nonché la documentazione mancante’.

Alla prima riga del secondo e quarto comma l’espressione ‘l’IACP’ è sostituita con l’espressione ‘il Comune’ ”. (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Canalis, per illustrare questo emendamento.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d’Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’articolo. Chi lo appro-

va alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 8.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 8

Commissione per la formazione della graduatoria

La graduatoria di assegnazione è formata da una commissione di durata quinquennale, con competenza comunale o sovracomunale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa.

In ogni provincia possono essere nominate sino a due commissioni di cui una con competenza territoriale limitata al capoluogo.

Nell’ambito della Provincia di Cagliari viene formata una ulteriore commissione sovracomunale.

La commissione è così composta:

a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale civile o amministrativo competente per territorio;

b) da tre rappresentanti di ogni comune al cui ambito territoriale si riferisce il bando di concorso, di cui uno appartenente alle minoranze;

c) da un rappresentante degli assegnatari nominato tra quelli proposti dalle rispettive organizzazioni;

d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale;

e) dal presidente dello IACP territorialmente competente o suo delegato;

f) da un rappresentante dell’ente gestore degli alloggi, quando trattasi di ente diverso dallo IACP, nominato dall’ente stesso.

La segreteria operativa della commis-

sione è formata da dipendenti dei comuni interessati scelti d'intesa tra i medesimi che designano anche il segretario.

I comuni possono tuttavia avvalersi per tali compiti delle strutture operative degli IACP dietro rimborso degli oneri relativi al servizio prestato.

La commissione può validamente funzionare quando sono nominati almeno 5 componenti sulla base delle designazioni pervenute.

La commissione elegge nel suo seno un vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti la commissione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione con competenza sovra-comunale ha sede presso uno dei comuni interessati indicato nel decreto di nomina della commissione stessa.

A favore di detto comune l'Amministrazione regionale dispone annualmente il trasferimento delle occorrenze finanziarie per il funzionamento della commissione stessa.

Ai componenti della commissione di cui al precedente primo comma è corrisposto un gettone di presenza di lire 24.000 lorde per ciascuna seduta, intendendosi per seduta quella svolta nell'ambito della giornata solare anche se in tempi frazionati.

Ai componenti che non risiedono abitualmente nel comune ove ha sede la commissione stessa, spettano altresì la diaria ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura fissata per gli impiegati dell'Amministrazione regionale appartenenti alla VI fascia funzionale.

In luogo del rimborso delle spese di viaggio è attribuita un'indennità per chilometro, nel caso di uso di mezzo proprio, nella stessa misura prevista per gli impiegati di cui al comma precedente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne di lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Canalis - Meloni - Montresori - Mereu S.:

“L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Commissione per la formazione della graduatoria

La graduatoria di assegnazione è formata da una Commissione comunale che dura in carica 5 anni ed è nominata con deliberazione del Consiglio comunale.

La Commissione è così composta:

a) da un magistrato ordinario o amministrativo anche a riposo ed anche onorario con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale civile o amministrativo competente per territorio;

b) da cinque consiglieri comunali eletti dal Consiglio con voto limitato e tre preferenze;

c) da un rappresentante degli assegnatari nominato tra quelli proposti dalle rispettive organizzazioni;

d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale;

e) da un rappresentante dell'ente gestore degli alloggi, quando trattasi di ente diverso dal Comune, designato dall'ente stesso.

La segreteria operativa della Commissione è formata da dipendenti dei Comuni interessati.

I Comuni possono tuttavia avvalersi per tali compiti delle strutture operative degli IACP dietro rimborso degli oneri relativi al servizio prestato.

La Commissione può validamente funzionare quando sono nominati almeno cinque componenti sulla base delle designazioni pervenute.

La Commissione elegge nel suo seno un Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti la commissione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presi-

dente.

Nel caso di bando riguardante più Comuni la Commissione è composta dai membri di cui ai punti a), c), d) ed e) del secondo comma del presente articolo, mentre i membri di cui al punto b) sono tre per ciascuno dei Comuni interessati eletti dai rispettivi Consigli comunali con voto limitato a due preferenze. L'intera Commissione con competenza sovracomunale è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

La Commissione con competenza sovracomunale ha sede presso uno dei Comuni interessati.

A favore di detto Comune l'Amministrazione regionale dispone annualmente il trasferimento delle occorrenze finanziarie per il funzionamento della Commissione stessa.

Ai componenti delle Commissioni di cui ai precedenti commi è corrisposto un gettone di presenza di lire 24.000 lorde per ciascuna seduta, intendendosi per seduta quella svolta nell'ambito della giornata solare anche se in tempi frazionati.

Ai componenti che non risiedono abitualmente nel Comune ove ha sede la Commissione stessa, spettano altresì la diaria ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura fissata per gli impiegati dell'Amministrazione regionale appartenenti alla VI fascia funzionale.

In luogo del rimborso delle spese di viaggio è attribuita una indennità per chilometro, nel caso di uso di mezzo proprio, nella stessa misura prevista per gli impiegati di cui al comma precedente". (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis, per illustrare questo emendamento.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli*

affari generali, personale e riforma della Regione.
La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 9

Punteggi da attribuire alle domande

Le graduatorie generali di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate, a norma del successivo articolo 13, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

I punteggi sono così attribuiti:

a) *Condizioni soggettive* (9 punti)

a.1) reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni:

- non superiore a lire 1.000.000 annue per persona: punti 2;

- non superiore a lire 1.500.000 annue per persona: punti 1.

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modificazioni annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 13 bis della legge 15 febbraio 1980, n. 25;

a.2) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in

coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1;

a.3) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1.

Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a.4) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3): punti 2;

a.5) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando: punti 3.

b) *Condizioni oggettive* (10 punti)

b.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche per comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave): punti 4;

b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave): punti 2.

Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b.2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:

b.2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

– da due persone a vano utile: punti 2;

– da tre persone a vano utile: punti 3;

– da quattro persone a vano utile: punti

4;

b.3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi): punti 4.

Non è cumulabile la condizione b.3) con le altre condizioni oggettive.

Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti b.1.2) e b.2.1).

c) *Condizioni aggiuntive regionali*

Il relativo punteggio potrà essere attribuito qualora ricorrano le condizioni indicate al precedente articolo 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ZURRU, Segretario:

Art. 10

Formazione delle graduatorie

La Commissione di cui al precedente articolo 8 entro 30 giorni dal ricevimento da parte dello I.A.C.P. competente per territorio degli atti di cui al terzo comma del precedente articolo 7, formula la graduatoria provvisoria.

La graduatoria viene pubblicata e esposta per 30 giorni nell'albo del comune e presso lo I.A.C.P. di cui al precedente comma, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente.

Della pubblicazione viene data notizia attraverso la stampa locale e gli altri mezzi

di informazione.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione alla Commissione entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente secondo comma e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro i 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La data dei sorteggi deve essere comunicata agli interessati, che hanno diritto di assistervi, con almeno dieci giorni di anticipo.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ZURRU, Segretario:

Art. 11

Accertamento dei requisiti

In caso di incompletezza o di dubbia attendibilità dei dati relativi al possesso da parte dei concorrenti dei prescritti requisiti di

reddito, le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie generali sia provvisoria che definitiva hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione del comune, del Consiglio tributario e degli uffici del Ministero delle finanze, al fine di conseguire, ove opportuno, sentiti previamente anche i soggetti interessati, ogni utile e più probante integrazione anche documentale dei disponibili dati di capacità contributiva dei soggetti medesimi.

Nelle more dell'acquisizione di tali più sicuri elementi conoscitivi, la collocazione in graduatoria dei concorrenti viene disposta sotto riserva di accertamento, contrassegnando in corsivo i nominativi dei concorrenti interessati.

Alle commissioni di cui al precedente primo comma, nonché ai comuni ed agli enti gestori degli alloggi è data facoltà di espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e permanenza anche degli altri requisiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ZURRU, Segretario:

Art. 12

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dai successivi commi.

All'aggiornamento delle graduatorie viene provveduto - per le assegnazioni di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo venire costruite o rendersi comunque disponibili - con cadenza almeno biennale e comunque entro 12 mesi dalla data di approvazione della deliberazione regionale di localizzazione dei programmi

costruttivi, mediante bandi di concorso integrativi.

A tali bandi possono partecipare sia coloro che, già iscritti in graduatoria, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione, sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I soggetti iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, ogni quattro anni, negli appositi moduli, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nelle graduatorie definitive dichiarando nelle forme dell'articolo 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, la permanenza dei precedenti requisiti e condizioni.

Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva, valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ZURRU, Segretario:

Art. 13

Stralcio della graduatoria generale di sub-graduatorie per categorie prioritarie di concorrenti

Gli appartenenti alle particolari categorie di concorrenti individuate ai punti a.2) e a.3) del precedente articolo 9, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono rispettivamente collocati d'ufficio in distinte sub-graduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei prioritari beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq. 45, da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una per-

centuale non inferiore al 10 per cento degli alloggi minimi realizzati.

Identica procedura è seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto a.4) dello stesso sopraccitato articolo 9, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei precedenti commi e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati saranno assegnati secondo le graduatorie generali.

L'Amministrazione regionale provvede, nell'ambito dei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle sopraccitate categorie particolari di concorrenti. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo 14.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ZURRU, Segretario:

Art. 14

Riserve di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

Sino al 25 per cento degli alloggi da assegnare in ciascun ambito territoriale può essere riservato dall'Amministrazione regionale, anche su proposta dei comuni localizzatori, per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abi-

tative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati devono sussistere i prescritti requisiti di carattere generale, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, di durata comunque non eccedente gli anni due.

Ove il beneficiario della riserva sia già assegnatario di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica non più agibile per fatto indipendente dal beneficiario medesimo, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza del rapporto di assegnazione.

L'accertamento dei requisiti viene effettuato dal comune interessato ai sensi del successivo articolo 15.

Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvi i casi di formale dichiarazione di pubblica calamità.

La riserva di alloggi a favore dei profughi e di cui all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dalla Regione, su proposta dei comuni, nell'ambito della sopraindicata aliquota massima del 25 per cento, tenuto conto della consistenza in graduatoria generale delle domande dei profughi medesimi. Tale riserva, che non può eccedere il 15 per cento degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento, viene proposta ed autorizzata dopo la formazione della sub-graduatoria particolare dei profughi interessati, ivi inseriti con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale permanente. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763 del 1981.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ZURRU, *Segretario:*

TITOLO II

COMPETENZA E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 15

Verifica dei requisiti e dei punteggi di graduatoria prima dell'assegnazione

Per il conseguimento in assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, gli aventi titolo sulla base del precedente articolo 2 sono tenuti a presentare al comune nel cui ambito sono localizzati gli alloggi da assegnare, entro il perentorio termine di 40 giorni dalla data del timbro postale in partenza dell'apposita richiesta comunale, la documentazione ufficiale atta a comprovare la veridicità e la permanenza dei requisiti e delle condizioni di priorità a suo tempo dichiarati in domanda ai fini dell'iscrizione alla graduatoria generale permanente od alle relative sub-graduatorie particolari.

Alla richiesta di detta documentazione il comune provvede, mediante lettera raccomandata, con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di assegnazione degli alloggi ed in ogni caso, per gli alloggi di nuova costruzione, almeno 3 mesi prima dal previsto termine di ultimazione degli alloggi stessi.

La mancata produzione in termini della documentazione richiesta comporta l'esclusione degli inadempienti dall'assegnazione cui la richiesta stessa si riferisce, pur senza influire sul mantenimento dell'iscrizione degli interessati alle graduatorie generali definitive.

Qualora venga accertata da parte del comune la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti soggettivi o un mutamento delle condizioni oggettive assunte a base delle posizioni in graduatoria, il comune stesso trasmette la documentazione alla commissione di cui al precedente articolo 8, la quale provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i comuni possono avvalersi, previa convenzione, dello IACP territorialmente competente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 16

Individuazione degli assegnatari

L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è effettuata con provvedimento del sindaco del comune localizzatore degli alloggi secondo l'ordine della competente graduatoria definitiva, nel rispetto delle riserve particolari stabilite dal programma regionale, ai sensi degli articoli 13 e 14 della presente legge.

In caso di assenza od insufficienza di aventi titolo all'assegnazione in base alle graduatorie generali, i comuni possono - previa richiesta motivata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici e formale autorizzazione del medesimo - individuare gli assegnatari provvisori, con contratto a termine, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili. Ove privi dei prescritti requisiti, per tali assegnatari il canone di locazione sarà determinato a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Ai fini dell'assegnazione di cui al primo comma ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili, entro 8 giorni dalla data di disponibilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 17

Standards degli alloggi di assegnazione

Gli alloggi sono assegnati in corrispondenza della composizione numerica dei nuclei familiari degli assegnatari, evitando eccedenze superficiali rispetto agli standards abitativi regionali fissati dal precedente articolo 2 lettera d) punto 1.

Assegnazioni in deroga sono tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 18

Scelta e consegna degli alloggi

Il Sindaco comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio, presso la sede dell'ente gestore.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli

da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dell'assegnazione, previa diffida all'interessato di accettare l'alloggio propostogli. L'interessato non perde tuttavia il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi realizzati o comunque resi disponibili in successivo momento.

L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, e se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal comune a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione, previa diffida ad adempiere all'assegnatario, mediante lettera raccomandata e fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a quindici giorni per l'adempimento medesimo o per la presentazione di motivate e documentate giustificazioni scritte.

La decadenza è pronunciata dal sindaco del comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

Il provvedimento del sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni - costituisce titolo esecutivo

nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

In conformità di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, contro il provvedimento del sindaco l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso. Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto. Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 19

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella posizione di graduatoria e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente articolo 2 e secondo l'ordine ivi indicato.

Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

Agli effetti del precedente comma, l'ampliamento stabile del nucleo familiare, è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di

convivenza more-uxorio, di parentela ed affinità, anche — secondo la definizione di nucleo familiare indicati al precedente articolo 2 — nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità, qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.

L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

L'ospitalità a titolo provvisorio o precario di terze persone non ingenera in queste alcun diritto al subentro né comporta alcuna variazione di carattere gestionale, salva la necessità di renderla compatibile con l'assegnazione — quando ecceda in sei mesi di durata — attraverso istanze all'ente gestore dell'alloggio ed autorizzazione scritta di quest'ultimo. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo complessivamente non superiore a due anni, ed è prorogabile per un solo ulteriore biennio quando la convivenza temporanea scaturisca da motivate esigenze di assistenza effettiva e materiale a tempo determinato o da altre documentate ragioni di effettiva rilevanza sociale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

ZURRU, *Segretario:*

TITOLO III

ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 20

Annullamento dell'assegnazione

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultate false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui si tratti di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della Commissione di assegnazione.

L'annullamento dell'assegnazione comporta nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

L'ordinanza del sindaco — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Avverso l'ordinanza del sindaco è ammesso ricorso secondo il procedimento previsto dagli ultimi tre commi dell'articolo 11, del decreto

del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 21

Decadenza dall'assegnazione

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

- a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);

e) fruisca di reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato dal primo comma del successivo articolo 23.

Al procedimento di decadenza si applicano le disposizioni, previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione di assegnazione.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo articolo 23, per gli assegnatari nelle condizioni di cui alla lettera e) del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 22

Morosità nel pagamento del canone Risoluzione del contratto

La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.

La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

Per i ritardati pagamenti dei canoni è dovuto un interesse pari a quello ufficiale di sconto.

Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o morte dell'assegnatario qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi, salve motivate eccezionali proroghe in favore di familiari subentrati nell'assegnazione, a seguito di decesso dell'assegnatario capo famiglia.

Il provvedimento di risoluzione del contratto emanato dal legale rappresentante dell'ente gestore deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a 30 giorni e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 23

Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione al punto f) del precedente articolo 2, fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.

Gli assegnatari con redditi superiori al limite di cui al comma precedente sono dichiarati decaduti dall'assegnazione a decorrere dall'accertata persistenza per due anni consecutivi di tale situazione reddituale. In pendenza dell'avverarsi e dell'accertamento di detta stabilizzazione biennale del reddito, gli assegnatari ricevono dall'ente gestore preavviso scritto di decadenza.

Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati vengono applicate le norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, limitatamente alla parte relativa al canone.

La Regione, nell'ambito dei provvedimenti di ripartizione dei fondi statali di edilizia agevolata può disporre, su proposta degli enti gestori e dei comuni interessati, la destinazione - anche in via prioritaria - di una quota degli alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza, o che comunque fruiscono di un reddito il cui livello sia prossimo o superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

In sede di prima applicazione ed ai fini della emissione del preavviso di decadenza, l'accertamento dei redditi deve essere compiuto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

E' compito dell'ente gestore, d'intesa con i comuni interessati, graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del comune, con onere di preavviso scritto, dopo l'accertato superamento biennale dei limiti di reddito consentiti per la permanenza, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in tutti i comuni della regione i preavvisi di decadenza vengono inviati entro tre mesi dall'avvenuto accertamento dei relativi presupposti reddituali;

b) nei confronti degli assegnatari i cui redditi familiari siano superiori al 50 per cento del limite di reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario, la decadenza dall'assegnazione ha esecuzione entro 6 mesi dall'accertamento della persistenza biennale dei redditi stessi;

c) la decadenza dall'assegnazione è invece eseguita entro 8 mesi dall'avvenuto accertamento, per gli assegnatari le cui situazioni di reddito siano comprese fra il 25-50 per cento del limite di cui alla precedente lettera b), fatta eccezione per gli assegnatari residenti nei comuni destinatari degli interventi di emergenza ai sensi della legge 26 marzo 1982, n. 94, i quali vengono inclusi nella classe di gradualità della successiva lettera d);

d) per i casi di eccedenza sino al 25 per cento dei limiti di reddito consentiti per la permanenza, la dichiarazione di decadenza è eseguita entro 10 mesi dall'accertamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 24

Occupazione e cessioni illegali degli alloggi

Il legale rappresentante dell'ente gestore

persegue con querela, ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.

Per il cedente senza titolo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 22 fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 386 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

L'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati da cessionari senza titolo.

A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i 30 giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente terzo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

ZURRU, *Segretario:*

TITOLO IV

NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 25

Programmazione della mobilità

Ai fini della eliminazione delle condizioni di sotto utilizzazione o sovraffollamento degli

alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, i comuni localizzatori degli alloggi promuovono la predisposizione - d'intesa con i competenti enti gestori e le organizzazioni sindacali dell'inquilinato - di programmi biennali di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota definitiva del comune non superiore al 30 per cento di quelli di nuova assegnazione.

Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi:

a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione periodica, con frequenza almeno biennale, di appositi bandi da emanarsi a cura degli enti gestori secondo scadenze e modalità definite d'intesa con il comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari e la contestualità dei relativi adempimenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 26

Domande e criteri di mobilità

L'insieme delle domande presentate ai competenti enti gestori - alle scadenze prefissate e col corredo delle motivazioni della richiesta, nonché dei dati anagrafici e reddituali del nucleo

familiare — per conseguire il cambio dell'alloggio viene valutato dalla commissione di cui al successivo articolo 27, indipendentemente dalla gestione di appartenenza dell'alloggio stesso, sulla base del seguente ordine indicativo di priorità:

1) idoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicaps o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

2) situazioni di sovra o sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattisi di anziani o handicappati;

4) ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte della commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 27

Commissione per la mobilità

In ogni comune localizzatorio di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i quali si presenta l'esigenza della mobilità, è istituita una Commissione composta:

— da un rappresentante di ciascuno degli enti gestori territorialmente interessati;

— da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'utenza;

— da tre rappresentanti del comune di cui uno designato dalle minoranze.

La Commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio dell'alloggio, stabilendo i criteri per la formazione della graduatoria

ed il regolamento per il proprio funzionamento. Il comune e l'ente gestore possono fissare, in base alle situazioni locali, motivazioni aggiuntive e priorità di mobilità.

I provvedimenti comunali relativi al cambio dell'alloggio sono disposti con ordinanze del sindaco, contengono il termine per la loro esecuzione e costituiscono titolo esecutivo nei confronti del destinatario.

La Commissione di cui al precedente primo comma è istituita con deliberazione del comune competente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 28

Norme per la gestione della mobilità

Nell'attuazione del programma di mobilità il comune o l'ente gestore debbono favorire la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendo altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative.

In sede di prima applicazione della presente normativa viene data priorità all'accoglimento delle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione. Deve altresì essere concessa priorità ai cambi di alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi.

Per ciascun assegnatario è ammesso di norma un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.

Non possono essere eseguiti cambi di alloggio nei confronti degli assegnatari che abbia-

no perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione né per coloro che abbiano violato le clausole contrattuali.

Per il cambio di alloggio deve essere di norma rispettato lo standard abitativo previsto per l'assegnazione.

Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati entro 30 giorni dalla notifica della relativa ordinanza sindacale di assegnazione, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.

Per grave sottoutilizzazione della superficie dell'alloggio o per altro motivo di comprovata rilevanza gestionale e sociale il cambio di alloggio può essere proposto alla Commissione (dal comune o dall'ente gestore) e l'assegnatario, per i tempi di ritardo ad esso imputabili nel rilascio dell'alloggio, è tenuto a corrispondere il canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 382.

Oltre alla mobilità programmata, su richiesta degli inquilini e su proposta dell'ente gestore e del comune, sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell'ente gestore che verifica l'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

Per agevolare l'attuazione dei programmi di mobilità, il comune e gli enti gestori possono concordare la concessione - in favore degli assegnatari meno avvantaggiati dal cambio dell'alloggio - di incentivi finanziari a sollievo delle spese di trasloco.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

ZURRU, Segretario:

TITOLO V

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI

Art. 29

Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi

Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo opportunamente integrati da apposito regolamento soggetto all'approvazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, da elaborarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a cura delle organizzazioni sindacali dell'utenza, perseguendo per quanto possibile indirizzi unitari per l'intero ambito regionale.

Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari sarà espressamente prevista dal contratto di locazione.

In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospendere la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari a far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

Per gli alloggi già assegnati, gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

E' facoltà dell'ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente primo comma, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30 per cento.

Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

ZURRU, Segretario:

Art. 30

**Alloggi in amministrazione
condominiale**

E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendiconto e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell'ente gestore.

Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

ZURRU, Segretario:

TITOLO VI

**NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI
DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.**

Art. 31

Definizione del canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 2 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 25 della legge 8 luglio 1977, n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi a fini di reinvestimento da destinare al recupero e alla costruzione di nuovi alloggi, a norma del terzo comma dello stesso sopraccitato articolo 25.

Oltre al pagamento del canone, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali computati a termini dell'ultimo comma dell'articolo 23 della citata legge n. 513 del 1977, con riferimento a quanto stabilito al titolo V della presente legge.

Per le province, i comuni e gli altri enti gestori diversi dagli I.A.C.P. — ferme restando le modalità di fissazione delle quote di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 — le quote riservate ai reinvestimenti saranno destinate a programmi annuali comunicati alla Regione entro i 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'ente gestore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 32

Modalità di determinazione
del canone

Per la quantificazione del canone sociale degli alloggi di cui alla presente legge gli enti gestori debbono considerare il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è quello determinato ai sensi del precedente articolo 2, lettera f), come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale.

Per la qualificazione dei caratteri oggettivi degli alloggi trovano applicazione gli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 33

Caratteri oggettivi

Il canone di locazione viene determinato tenendo conto dei caratteri oggettivi dell'alloggio e dei coefficienti ad essi relativi espressi dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto appresso disposto:

a) per il calcolo della superficie convenzionale non trovano applicazione i coefficienti di cui al quinto comma del citato articolo 13;

b) la tipologia è determinata ai sensi del predetto articolo 16, previa verifica della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; in caso di non rispondenza l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale e ad applicare in via provvisoria la categoria preposta per la revisione medesima;

c) per la classe demografica dei comuni si applicano i coefficienti di cui al predetto articolo 17 assimilando i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti a quelli di cui al coefficiente f del medesimo articolo, salvo la facoltà della Regione di individuare — con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di edilizia e di urbanistica — aree territoriali omogenee caratterizzate da fenomeni di conurbazione;

d) per l'ubicazione si applicano i coefficienti previsti dal predetto articolo 18, salvo la facoltà dei comuni di individuare zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relative ai singoli edifici o a complessi insediativi, anche sulla base dell'inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio; per gli alloggi individuati dai comuni si applica il coefficiente 0,90 mentre lo stesso coefficiente trova applicazione per gli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

In caso di modificazione, integrazione o soppressione delle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, indicate nel precedente comma continuano ad applicarsi, ai fini della presente legge, le disposizioni eventualmente modificate, integrate o soppresse fino all'entrata in vigore di apposita legge regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 34

Determinazione del canone
di locazione

Per la determinazione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio, gli enti gestori applicano il disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Agli effetti della presente legge, il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti richiamati nell'articolo 32 e applicati secondo le specificazioni contenute nel medesimo articolo.

Il costo base a metro quadrato degli alloggi è determinato a norma dell'articolo 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 392, è abbattuto del 15 per cento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 35.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 35

Calcolo del canone di locazione

In diretto rapporto all'ammontare dei redditi complessivi dei nuclei familiari degli assegnatari interessati e alla competente collocazione di questi nelle distinte fasce reddituali appresso elencate, il canone di locazione determinato ai sensi degli articoli precedenti è ridotto alle percentuali sottoindicate. A tal

fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito con le relative percentuali:

1) nella misura del 15 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;

2) nella misura del 33 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, non superiore all'importo di cui al precedente articolo 2 lettera f), diminuito del 25 per cento;

3) nella misura del 60 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, superiore all'importo di cui al precedente punto 2) e non eccedente l'importo di cui al precedente articolo 2, lettera f), aumentato del 25 per cento;

4) nella misura del 90 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo massimo di cui al precedente punto 3) e non eccedente l'importo di cui al precedente articolo 2, lettera f), aumentato del 50 per cento;

5) nella misura del 100 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 4), fino al limite fissato per la decadenza dal primo comma del successivo articolo 42.

L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone.

Gli enti gestori sono tenuti, contestualmente all'adozione della deliberazione di proposta alla Regione dell'ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all'articolo 25 della legge n. 513, a comunicare alla Regione stessa la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La Regione, in conformità ai criteri nazionali stabiliti dal CIPE, a partire dal

primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi è tenuta ad apportare alle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone di cui al precedente comma, sempreché compatibile con il principio di assoluta uniformità dei canoni sull'intero territorio nazionale a fronte di medesime condizioni reddituali ed abitative, le modifiche necessarie per garantire nel tempo la maggiore entrata del 50 per cento rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'articolo 25 della citata legge n. 513.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Meloni - Canalis - Montresori - Mereu Salvatorangelo:

“Il primo comma dell'art. 35 è così sostituito:

In diretto rapporto all'ammontare del reddito complessivo dei nuclei familiari degli assegnatari interessati, abbattuto ulteriormente di un milione per ogni componente il nucleo familiare non percettore di reddito, rispetto a quanto già previsto dall'articolo 21 della L. n. 457/'78, il canone di locazione determinato ai sensi degli articoli precedenti è ridotto secondo le modalità seguenti:

1) a lire 7.500 mensili per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori;

2) al 33 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40 per cento;

3) al 50 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 2) e inferiore al limite di assegnazione;

4) al 75 per cento per gli assegnatari con

reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 3) aumentato del 40 per cento;

5) al 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 4), fino al limite fissato per la decadenza”. (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis, per illustrare questo emendamento.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 36

Aggiornamento del canone di locazione

Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'articolo 31 e seguenti è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal C.E.R..

Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'articolo citato è integrato dagli

aggiornamenti annuali maturati fino alla data suddetta e calcolati sulla base del 75 per cento delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Detti aggiornamenti annuali sono computati con decorrenza dal 1° agosto 1979 per gli alloggi assegnati in locazione prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla base della variazione giugno 1978 dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT. Gli aggiornamenti relativi agli alloggi assegnati in locazione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 392 sono computati con decorrenza dal 1° agosto dell'anno successivo alla data dell'assegnazione, sulla base del 75 per cento della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Relativamente agli alloggi di cui al comma precedente l'aggiornamento annuale del canone da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge è determinato secondo il disposto di cui al primo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 37

Collocazione nelle fasce di reddito

Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente articolo 35 sulla base dei documentati accertamenti effettuati in sede di assegnazione od a norma del successivo articolo 38.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 38

Accertamento periodico del reddito

La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennialmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 12 ed alle disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio, a tal fine gli assegnatari sono obbligati a comunicare annualmente la propria situazione reddituale agli enti gestori.

L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione è effettuata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito inattendibile, dall'ente gestore si applica il canone di cui al punto 5), primo comma, del precedente articolo 35.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

ZURRU, *Segretario:*

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Gradualità nell'applicazione dei nuovi canoni di locazione e modalità di provvisoria collocazione degli assegnatari nelle nuove fasce di reddito

In sede di prima applicazione, la collocazione dei precedenti assegnatari nelle competenti fasce di reddito ha effetto, ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione, con decorrenza dal secondo mese dall'entrata in vigore della presente legge, con abbattimento del canone stesso, limitatamente ai soli assegnatari delle fasce reddituali di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo 35 in misura pari:

– al 15 per cento per il periodo di 10 mesi dalla predetta decorrenza;
– al 10 per cento per i successivi 6 mesi;
– al 5 per cento per l'ulteriore successivo semestre.

A far data dal secondo mese dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'accertamento dei redditi, la collocazione degli assegnatari nelle competenti fasce di reddito di cui al precedente articolo 35, è disposta a titolo provvisorio in conformità del sottostante prospetto, con onere di successivo conguaglio del relativo canone ed in diretto rapporto al canone già in applicazione per effetto della normativa dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513:

Legge 8/8/'77 n. 513	Art. 32 della presente legge
Canone in applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge	Corrispondente fascia reddituale di provvisoria collocazione
A Art. 22, nono comma canone minimo ridotto	fascia di cui al punto 1)
B Art. 22, ottavo comma canone minimo ridotto	fascia di cui al punto 2)

C Art. 22, esclusi i commi ottavo, nono, decimo, tredicesimo e quattordicesimo canone minimo senza riduzioni	fascia di cui al punto 3)
D Art. 22, ultimi due commi canone per assegnatari con redditi superiori a quelli ammissibili	fascia di cui al punto 4)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

ZURRU, Segretario:

Art. 40

Interventi sostitutivi

In tutti i casi in cui ai sensi della presente legge ovvero dei programmi regionali di localizzazione siano previsti termini di scadenza per l'adozione di particolari adempimenti da parte degli enti locali ovvero degli Istituti autonomi per le case popolari, il mancato rispetto di detti termini facoltizza i competenti organi regionali, previa diffida ad adempiere entro il perentorio termine di ulteriori trenta giorni, all'adozione dei conseguenti interventi sostitutivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

ZURRU, Segretario:

Art. 41

Norma finanziaria

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 10.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dal punto 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento

08 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 08092-03- (Nuova istituzione) - (2.1.1.5.2.2.07.26) - (04.02) - Finanziamenti ai comuni per il funzionamento delle commissioni incaricate dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 8 della presente legge)

lire 10.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, stimate in L. 10.000.000 annue, gravano sul citato capitolo 08092-03 del bilancio della Regione per il 1986 e su quelli corrispondenti del bilancio della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Palmas - Catte:

“L'articolo 41 è così sostituito:

Norma finanziaria

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei LL.PP. del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di L. 10.000.000: (2.1.1.5.2.2.07.26) (04.02). Finanziamenti ai comuni per il funzionamento delle commissioni incaricate dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 8 della presente legge).

Alla sopraindicata spesa si farà fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sulle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, stimate in L. 10.000.000 annue, gravano sul citato capitolo del bilancio della Regione per il 1987 e su quelli corrispondenti del bilancio della Regione per gli anni successivi (6)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palmas, per illustrare questo emendamento.

PALMAS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il testo dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione dei disegni di legge n. 250, 202, 193, 232 e 178.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scru-

IX LEGISLATURA

CXXXVI SEDUTA

22 DICEMBRE 1986

tinio segreto dei disegni di legge numero 250, 202, 193, 232 e 178.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 250:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	42
contrari	20

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 202:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	46
contrari	16

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 193:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	42
contrari	20

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 232:

presenti	63
----------	----

votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	46
contrari	16

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 178:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	46
contrari	16

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Asara - Atzeni - Atzori V. - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Catta - Chessa - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda P. - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Manunza - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rojch - Ruggeri - Saba - Sanna C. - Satta - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il presidente Sanna Emanuele).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, sull'ordine del giorno, l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Per chiedere l'inserimento all'ordine del giorno

del disegno di legge numero 247: "Norme di inquadramento di personale statale nel ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale e di assunzione temporanea di personale straordinario" e del disegno di legge numero 272: "Norme per la proroga della L.R. 28 novembre 1957, n. 25".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ (P.C.I.). Chiedo anch'io, signor Presidente, l'iscrizione all'ordine del giorno dei seguenti progetti di legge: proposta di legge numero 273: "Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, recante norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni; disegno di legge numero 141: "Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione dagli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348: riconoscimento della personalità giuridica, autorizzazione all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati"; disegno di legge numero 177: "Determinazione del quorum dei comitati consultivi regionali"; legge regionale rinviata numero CCXX: "Istituzione di borse di studio per il Collegio del mondo unito di Duino Aurisina".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Signor Presidente, noi vorremmo richiamare l'attenzione dei colleghi sull'esigenza di una programmazione dei lavori che tenga conto non solo dei tempi ma anche del rilievo dei progetti di legge di cui si chiede la discussione. Noi, come gruppo della D.C., siamo contrari alla discussione di qualunque argomento che non sia stato precedentemente incluso nell'ordine del giorno dalla Conferenza dei Capigruppo. Riteniamo che il Consiglio regionale della Sardegna non possa comportarsi come quegli studenti che per tutto l'anno non fanno nulla e poi vogliono recuperare negli

ultimi giorni. Il Consiglio regionale è una cosa seria ed ha svolto durante quest'anno una sua attività importante, ha avuto anche dei momenti di pausa imposti dai ritmi di lavoro della maggioranza e della Giunta, che forse non sempre sono stati quelli che la situazione avrebbe richiesto. La maggioranza e la Giunta non possono dunque pensare di recuperare un anno di inerzia negli ultimi tre giorni dell'anno. Sarebbe - ripeto - come assumere quel comportamento tipico di quegli studenti che per superare bene l'esame studiano solo la notte prima. Noi siamo contrari alle richieste di inserimento all'ordine del giorno di tutti questi progetti di legge perché riteniamo sia possibile esaminarli alla ripresa dell'attività, all'inizio del 1987. Pensiamo, d'altra parte, che se questo procedimento venisse instaurato come prassi nelle nostre riunioni di Consiglio, la stessa Conferenza dei Presidenti di Gruppo verrebbe fortemente sminuita nella sua funzione che è quella di programmare i lavori del Consiglio, pertanto confermo il nostro parere sfavorevole.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Chessa, a me corre l'obbligo di precisare che in sede di conferenza dei Capigruppo si è concordemente deciso di inserire all'ordine del giorno di questa ultima tornata del 1986 il disegno di legge numero 272 (relativo al CRAAI), ove avesse completato il suo iter istituzionale e regolamentare, e ovviamente la proposta di esercizio provvisorio del bilancio della Regione, posto che non si discute la legge finanziaria e il bilancio per il 1987. E' stata avanzata dalla Giunta, attraverso l'onorevole Ortu, e dall'onorevole Orrù la richiesta ulteriore di inserire altri cinque progetti di legge. Siccome l'onorevole Soro ha dichiarato la contrarietà, a nome del gruppo della D.C., all'inserimento all'ordine del giorno di argomenti non concordati in sede di Conferenza dei Capigruppo, a termini di Regolamento io dovrò mettere in votazione le richieste della Giunta e dell'onorevole Orrù.

Ha domandato di parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Brevemente, signor Presidente, per dire che il nostro Gruppo è favorevole all'inserimento all'ordine del giorno dei lavori di questa tornata del disegno di legge numero 272 sulla proroga dell'attività del CRAAI e degli altri precedentemente concordati, ma non mi sembra serio che si voglia pretendere di risolvere problemi vecchi e problemi nuovi il 23 dicembre e il venerdì santo. Tanto per non smentirci, alla vigilia di Natale, tutti gli anni è la stessa storia. Non mi sembra serio sia nei confronti di questa Assemblea sia, soprattutto, nei confronti di coloro che aspettano per anni la soluzione dei problemi.

Siamo pertanto favorevoli all'inserimento degli argomenti che erano stati concordati nell'ultima Conferenza dei Capigruppo e di quelli richiesti dall'Assessore, perché diversamente se cominciamo ad inserire una valanga di progetti di legge mi pare che diamo spettacolo di scarsa serietà. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà. Ricordo che possono parlare due a favore e due contro.

BARRANU (P.C.I.). Per fare una proposta, se mi consente, sugli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Vorrei sdrammatizzare l'attuale momento nel senso che forse l'elencazione di numeri può essere apparsa un po' fastidiosa e ciò si può anche comprendere; in

realità la situazione è molto meno complessa. Comunque la mia proposta è questa: siccome si era concordato in Conferenza dei Capigruppo di inserire all'ordine del giorno tutti i provvedimenti che fossero stati esitati dalle Commissioni, e siccome ho ricevuto per domattina la convocazione per la Conferenza dei Capigruppo, probabilmente si potrà valutare concordemente in quella sede, facendo un'ulteriore cernita degli argomenti proposti sia dalla Giunta che dall'onorevole Orrù, quali di questi argomenti è possibile inserire, per evitare di drammatizzare ulteriormente la situazione.

PRESIDENTE. Questo significa che viene ritirata la richiesta di inserimento all'ordine del giorno dei provvedimenti non concordati e che rimane confermata l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di esercizio provvisorio e del disegno di legge relativo alla proroga della legge sull'attività del CRAAI; per quanto riguarda gli altri progetti di legge si deciderà domani in Conferenza dei Capigruppo.

I lavori del Consiglio riprenderanno domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 20 e 10.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

TIPOGRAFIA
PASSAMONTI

**Testo delle Interpellanze, Interrogazioni e Mozioni
annunziate in apertura di seduta.**

Interpellanza Rojch sulla situazione dell'Intermare e sul perpetuarsi di un vuoto di iniziative della Presidenza della Giunta.

Il sottoscritto,

PREMESSO che il rappresentante dell'ENI nella conferenza di produzione aveva accolto la richiesta di una verifica sulla situazione dello stabilimento e sulle prospettive, da tenersi entro il mese di settembre;

PREMESSO ancora che la Giunta regionale non ha effettuato alcuna iniziativa a sostegno delle motivate richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali e istituzionali dell'Ogliastra nell'incontro ad Arbatax e che la sua colpevole inerzia ha favorito la perdita della piattaforma off-shore andata a finire in Sicilia, grazie anche alla vigorosa azione del Governo siciliano;

CONSIDERATO che il Presidente dell'Intermare, nonostante le proposte della conferenza, continua in una politica immobilistica e liquidatoria dello stabilimento rinunciando al rilancio produttivo e ignorando il ruolo dell'Intermare nella tormentata realtà sociale ogliastrina;

RILEVATO che l'ENI ha stanziato rilevanti risorse per incrementare la realizzazione della piattaforma off-shore e che l'industria sarda deve potersi inserire per la capacità dell'Intermare;

CHIEDE di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore dell'industria per conoscere le ragioni del silenzio politico della Regione e se non ritenga di intervenire con forza e tempestività:

1) perché si instauri tra Intermare e SAIPEM un diverso rapporto più manageriale e meno burocratico che l'attuale Presidente, completamente succube di una politica centralistica, disattende in ogni sua manifestazione;

2) perché si affermi una politica più aggressiva e capace di ottenere nuove commesse, raddoppiare la capacità produttiva condizione es-

senziale per un bilancio attivo;

3) perché la verifica annunciata avvenga con l'ENI e la SAIPEM su una base operativa ed alla presenza delle realtà sindacali e istituzionali nell'Ogliastra;

4) per sollecitare da parte dell'ENI un piano pluriennale di produzione onde creare le condizioni per incrementare l'occupazione;

5) perché finisca il vecchio sistema con le imprese continentali del Nord-Italia di privilegio in tutte le commesse, mentre gli stessi lavori possono essere totalmente effettuati da imprese ogliastrine e sarde.

Infine, se non ritengano, per queste ragioni, di invocare l'articolo 51 dello Statuto speciale della Sardegna per considerare il Presidente dell'Intermare non gradito al Governo autonomistico dell'Isola. (240)

Interpellanza Oppi - Ladu Salvatore - Montresori sulla grave situazione finanziaria ed organizzativa delle istituzioni di assistenza e beneficenza dopo il loro scioglimento.

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione sulla situazione finanziaria ed organizzativa in cui si sono venute a trovare le istituzioni di assistenza e beneficenza dopo il loro scioglimento. E' noto infatti che quasi tutti gli istituti si trovano in una situazione di grave difficoltà per la continuità della loro attività assistenziale poiché gli enti locali che avrebbero dovuto acquisire beni e personale non sono stati in grado, per la mancanza di risorse finanziarie, di procedere in tale direzione.

Gli interpellanti mettono in rilievo il fatto che a seguito della entrata in vigore della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 3, ed al conseguente scioglimento di molte IPAB e relativo trasferimento dei beni e del personale ai comuni, si è determinato un vero e proprio collasso dell'attività di assistenza a favore dei vecchi, bambini ed handicappati sino ad allora svolta dalle benemerite IPAB.

La causa di tale increscioso e irresponsa-

bile tracollo è da attribuirsi al fatto che nelle more di attuazione della legge non hanno fatto seguito i decreti di scioglimento e la disponibilità di risorse finanziarie da parte dei comuni, di conseguenza gli organi di amministrazione non avendo più ottenuto i flussi finanziari che ordinariamente venivano loro assegnati non hanno potuto far fronte né alle spese di gestione, né al pagamento delle competenze al personale il quale in più di una occasione, ha dovuto ricorrere a proteste culminate in azioni dimostrative, come lo sciopero, per ottenere qualche garanzia ed in qualche occasione per ottenere le sue spettanze ha adito le vie legali, come è accaduto proprio al Comune di Iglesias. In quest'ultimo caso, infatti, il Pretore di Iglesias, giudice in materia di lavoro, ha emesso una ingiunzione nei confronti del Consiglio di amministrazione dell'ente Asilo infantile "A. Corsi" di Iglesias per il pagamento di lire 122.436.761 a favore del personale. Il Consiglio di amministrazione dell'ente rivolto al comune si è sentito rispondere con lettera, che l'ente locale non era in grado di far fronte all'ingiunzione in quanto il trasferimento dell'IPAB non era stato ancora effettuato.

In altri casi solo l'alto senso civico ed una matura coscienza delle proprie responsabilità sociali del personale addetto alle IPAB ha consentito la continuità delle prestazioni assistenziali che hanno avuto come contropartita le sole assicurazioni verbali degli amministratori degli enti e di quelli comunali, alle quali non sono ancora seguite azioni coerenti.

Tutto ciò è accaduto dopo aver forzato la mano in aula per l'approvazione di una legge regionale nella quale non è stata prevista l'assegnazione delle adeguate risorse finanziarie da destinare alle IPAB e l'impossibilità dei comuni di sostituirsi, in assenza delle opportune garanzie, alla gestione delle stesse che oggi patiscono più di prima proprio per la mancanza di tali risorse da destinare al miglioramento delle prestazioni e al pagamento degli stipendi con conseguenze negative a diversi livelli.

Gli interpellanti, considerate le urgenti, serie motivazioni già esposte in sede di discussione generale per l'approvazione del dise-

gno di legge n. 31 del 1985 e quelle contenute nelle premesse dell'ordine del giorno approvato in quella circostanza, che impegnano la Giunta regionale a non procedere a ulteriori soppressioni di IPAB e alla revisione dei provvedimenti di quelle ingiustamente disciolte, fatto che ha creato notevoli disagi agli assistiti, agli Enti locali interessati e agli stessi dipendenti delle IPAB che si intendeva favorire, chiedono un intervento urgente presso il Governo per ottenere l'assegnazione di congrue risorse finanziarie a copertura delle competenze trasferite alla Regione in materia di assistenza e beneficenza e l'apertura di un dibattito franco e leale per individuare soluzioni rapide nell'interesse delle popolazioni ancora bisognose di cure e di assistenza sociale alle quali, sino ad oggi, si sono date risposte demagogiche e non corrispondenti alle loro reali necessità. (241)

Interpellanza Oppi - Ladu Salvatore sulla vendita della discarica di Monteponi dalla Società CORI a privati e da questi alla SAMIM.

I sottoscritti chiedono di interpellare con urgenza l'Assessore dell'Industria perché esprima il proprio orientamento e quello della Giunta regionale in ordine alla vicenda relativa alla vendita ad un privato della discarica dei fanghi rossi di Monteponi (Iglesias) da parte di una società facente capo all'ENI, la CORI, la quale avrebbe ceduto l'intera zona, costituita da oltre 32 ettari di terreno (compresa una chiesetta di un certo valore storico) ricco di minerali, specie di zinco, che secondo alcuni avrebbe costituito una vera e propria miniera a cielo aperto.

Dopo questa operazione di vendita da parte della CORI all'ENI, sembrerebbe si sia fatta avanti la SAMIM per ricomprare il suddetto terreno per utilizzare il materiale ivi esistente nell'impianto di Portovesme.

Gli interpellanti non possono fare a meno di mettere in risalto il comportamento contraddittorio di due società facenti capo alle Partecipazioni statali le quali realizzano operazioni di compravendita senza alcuna azione di coordinamento lasciando la trattativa di questioni

di una certa rilevanza strategica (vendita o acquisto di terreni in cui insistano notevoli percentuali di minerali) al prevalente interesse di uffici commerciali e di privati.

Gli interpellanti ritengono che l'Assessore dell'industria dovrebbe intervenire presso gli organi responsabili dell'ENI e della SAMIM perché venga fatta chiarezza sulla natura e sulla convenienza per le due società delle transazioni realizzate, nelle quali sembra vengano a determinarsi solo dei danni per le società che perseguono finalità pubbliche.

Inoltre, in un clima già reso difficile da una campagna di stampa relativa ad altre operazioni di compravendita da parte dell'ENI è opinione degli interpellanti che la Regione non resti inattiva ed assente quasi che le vicende che legittimamente preoccupano l'opinione pubblica non la riguardino per alcun verso. (242)

Interpellanza Dadea - Barranu - Moi sull'attentato dinamitardo a carico degli amministratori comunali di Lula e di Orgosolo.

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore degli enti locali intorno agli ennesimi attentati dinamitardi a carico di amministratori comunali della provincia di Nuoro.

Si è costretti, ancora una volta, a ricorrere alle parole di esecrazione e di condanna per i vili attentati compiuti nei confronti di amministratori comunali e di sindaci, specie delle "zone interne" dell'Isola.

Dopo Oniferi, Desulo, Tonara ed Orosei è oggi la volta dei sindaci e degli amministratori di Lula e di Orgosolo, particolarmente impegnati in una battaglia civile e politica per il riscatto delle proprie popolazioni dalla emarginazione e dal sottosviluppo; in un'azione politica ed amministrativa rigorosa e rispettosa delle garanzie democratiche, tesa a colpire privilegi consolidati a favore dell'interesse collettivo delle popolazioni amministrate.

Ancora una volta dobbiamo prendere atto del grado di imbarbarimento che colpisce la società barbaricina, attanagliata da una crisi

economica ed occupazionale di dimensioni gravissime, profondamente colpita dall'odioso crimine del sequestro di persona, dall'uso della violenza come strumento di lotta politica e di intimidazione.

La Giunta regionale, l'intero Consiglio regionale devono far sentire, ad alta voce, la solidarietà fattiva e concreta nei confronti degli amministratori comunali e delle popolazioni oggetto degli attentati dinamitardi, affinché venga sconfitto l'obiettivo dei vili attentatori e dei loro mandanti teso a minare lo spirito di reazione, la volontà di opporsi di quanti, sindaci ed amministratori prima di tutto, spesso in perfetta solitudine, rappresentano l'unico baluardo contro la barbarie, la prevaricazione, l'arroganza.

I sottoscritti chiedono di conoscere quali misure e quali iniziative concrete si intendono intraprendere a sostegno dell'azione amministrativa e politica di quei sindaci e di quelle popolazioni oggi particolarmente colpiti dalla follia vile e criminale di pochi emarginati. (243)

Interpellanza Soro - Ladu Salvatore - Rojch - Mulas - Mura sulla chiusura da oltre quattro mesi del Centro di tipizzazione all'Ospedale S. Francesco di Nuoro.

I sottoscritti chiedono di interpellare l'Assessore alla sanità in ordine ad un problema di carattere sanitario che ha grande rilevanza nelle terapie finalizzate alla lotta contro una delle malattie sociali più gravi che colpiscono i cittadini sardi, e cioè il morbo di Cooley, che di recente ha subito un contraccolpo negativo a causa della chiusura da oltre quattro mesi del centro di tipizzazione tissutale dell'Ospedale "S. Francesco" di Nuoro.

Come è noto tale Centro esercitava una serie di importanti esami preliminari nei confronti dei bambini talassemici, in attesa di trapianti del midollo, tra cui proprio la tipizzazione per stabilire la "incompatibilità" con il donatore che di solito risulta essere un componente del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto affetto dal morbo di Cooley.

Gli interpellanti rendono noto che la chiu-

sura del Centro di cui sopra ha determinato un ulteriore aggravamento della situazione dei talassemici e delle loro famiglie che per ottenere i necessari esami di cui si è fatto cenno debbono trasferirsi a Cagliari, ed ora per l'aumento delle richieste di prestazioni, avviarsi alle analoghe strutture del Continente, con conseguenti disagi per i piccoli malati e onerosità di tempo e danaro per i familiari.

Agli interpellanti appare del tutto incomprensibile ed inammissibile che sia stata consentita la chiusura di un servizio di così grande importanza socio-sanitaria che serviva non solo una intera provincia, ma anche una larga parte della Sardegna Nord-Orientale.

Gli interpellanti, pertanto, sottopongono all'attenzione e alla sensibilità dell'Assessore alla sanità l'esame del problema prospettato e segnalano l'urgenza e l'opportunità, per ragioni mediche e sociali, di un suo intervento per l'immediato ripristino di un servizio che è richiesto da indilazionabili esigenze di ordine sanitario, sociale e semplicemente umano.

In alternativa chiedono l'immediata discussione della presente interpellanza per un esame approfondito del problema che, nella dichiarazione di molti responsabili della sanità, sembrava avviato a soluzione, nel senso della realizzazione nell'Isola di strutture pratiche mediche destinate a curare in Sardegna, previo i debiti accertamenti, mediante trapianto, gli affetti del morbo di Cooley. (244)

Interrogazione Zurru - Deiana - Mura - Onida sull'erogazione di contributi CEE per l'abbandono definitivo di superfici vitate.

I sottoscritti chiedono di interrogare l'Assessore dell'agricoltura per conoscere quali iniziative abbia posto in essere o intenda adottare al fine di rendere operative in Sardegna sia le Direttive del Regolamento CEE del 26 marzo 1985, che contiene norme per concessione di premi per l'abbandono definitivo di talune superfici vitate, nonché il decreto del Ministero dell'agricoltura 29 novembre 1985 che disciplinava per tutto il territorio nazionale il Rego-

lamento CEE sopracitato.

In particolare gli interroganti chiedono se siano state emanate disposizioni per l'istruttoria delle pratiche da parte degli uffici periferici dell'Assessorato e se questi siano in grado di effettuare i sopralluoghi necessari, considerati i termini ristretti indicati nel predetto decreto (31 marzo 1986) per l'erogazione dei contributi relativi all'annata vinicola 1985/1986. Per le identiche ragioni sopra esposte assume anche rilievo il perfezionamento urgente delle pratiche relative alla "compensazione nazionale" a favore delle cantine sociali che hanno dovuto ridurre la loro attività produttiva a seguito della diminuzione dei conferimenti da parte dei propri membri. (392)

Interrogazione Oppi sulla diversità di criteri adottati nella proclamazione dei componenti dell'assemblea dell'associazione dei comuni in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 agosto 1986, n. 55.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica per sapere se sia a conoscenza del fatto che presso un certo numero di seggi elettorali costituiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 agosto 1986, n. 55, ai fini della elezione dei componenti dell'assemblea delle associazioni dei comuni relativi agli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, si sia verificata una disparità di applicazione delle norme che disciplinano la proclamazione degli eletti.

Infatti sembrerebbe che in alcuni casi si sia seguita la disciplina prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 - testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali - riguardante la proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti che recita testualmente: "S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza".

A questa norma, invece, in altri casi, sem-

brerebbe si sia preferita quella dell'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica che contiene disposizioni per la proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e che recita: "Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista..."

Come si può evincere dalle due citazioni di legge, a cui di volta in volta i Presidenti dell'Ufficio elettorale costituito ai sensi del citato articolo 5 della legge regionale n. 55 del 1986, si sono richiamati nel procedere alla proclamazione degli eletti, si tratta di norme differenziate che hanno dato luogo a quelle disparità di applicazione di cui la presente segnala l'esistenza. Si pone l'esigenza, e l'interrogante con la presente la sottolinea, di una verifica di tutti i casi in cui vi sia stata parità di preferenze ed applicare a tutti i casi verificatisi un criterio unico ed omogeneo. A parere dello scrivente, poiché tutte le associazioni di comuni nel loro complesso risultavano rappresentare una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, potrebbe essere applicata la norma prevista nell'articolo 73 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, che fra l'altro risulta poi quella seguita nella proclamazione dei Consiglieri regionali (punto f), art. 73, L.R. 6 marzo 1979, n. 7), e dei Deputati al Parlamento (punto g), art. 77 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361); è pur tuttavia noto che nelle elezioni secondarie, a parità di voti, prevale il principio dell'anzianità (artt. 5 e 6 del Regolamento interno).

Sarebbe pertanto opportuno che l'Assessore interrogato, prima della pubblicazione del decreto di nomina dei componenti dell'assemblea dei comuni associati, effettuata l'auspicata verifica, disponga le nomine secondo norme oggettivamente valide per tutti al fine di evitare contestazioni presso le competenti sedi giurisdizionali che potrebbero dilazionare nel tempo l'effettiva entrata in vigore degli organi delle unità sanitarie locali. (393)

Interrogazione Serra Pintus - Floris - Deiana - Manunza sul pagamento da parte degli agricoltori sardi dei contributi unificati.

I sottoscritti,

CONSIDERATO che il 30 novembre scade per gli agricoltori il termine per il pagamento dei contributi unificati;

RILEVATO che in Sardegna soltanto gli agricoltori di 36 comuni hanno l'obbligo del suddetto pagamento, non appartenendo, in base alla normativa vigente, né alle zone montane né a quelle cosiddette "svantaggiate";

CONSTATATO che gli agricoltori dei 36 comuni discriminati non beneficiano neppure di tutte le altre agevolazioni della CEE per cui producono a costi più elevati degli agricoltori dei comuni privilegiati e si presentano sul mercato in condizioni decisamente poco competitive e sfavorevoli;

RILEVATO che perdurando tale situazione si rischia il fallimento delle aziende, l'abbandono della produzione e un ulteriore calo dell'occupazione;

CHIEDONO di interrogare il Presidente della Giunta regionale per conoscere come intenda affrontare il problema per rendere parità di trattamento e di agevolazioni agli agricoltori della Sardegna;

INTERROGANO altresì il Presidente della Giunta per conoscere se, anche in seguito all'appello, comparso sulla stampa e rivolto all'Assessore dell'agricoltura, da parte del Comitato per l'inclusione di tutti i comuni della Sardegna tra le zone agricole svantaggiate, siano state intraprese da parte della Giunta delle iniziative urgenti circa il pagamento dei contributi unificati entro il termine del 30 novembre. (394)

Interrogazione Asara, con richiesta di risposta scritta, sui pericoli derivanti agli abitanti di Olbia residenti in prossimità dello Scalo merci delle Ferrovie dello Stato.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore regionale degli affari generali per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi pericoli perso-

nali e dei danni patiti dagli abitanti e residenti ad Olbia, in via Puglie, in prossimità del piazzale dello Scalo merci delle Ferrovie dello Stato, ove nello scorso mese di settembre un attentato compiuto da ignoti ha fatto saltare una gru adibita al carico e scarico dei blocchi di granito destinati alla esportazione.

Poiché la maggior parte dei cittadini che abitano nella predetta via hanno subito notevoli danni materiali nelle loro abitazioni per rimediare ai quali hanno dovuto provvedere con i mezzi propri, senza che alcuna autorità pubblica (Ferrovie dello Stato) o i proprietari delle gru abbiano provveduto a risarcire in parte o in tutto i danni patiti, l'interrogante chiede all'Assessore degli affari generali se non ritenga di dover esaminare la possibilità di un intervento straordinario da parte della Regione per l'erogazione di contributi o sussidi a titolo di risarcimento dei danni subiti dai cittadini di Olbia per la quasi totalità appartenenti a categorie non abbienti e cioè lavoratori o pensionati.

Inoltre l'interrogante chiede che, nella prospettiva di un ripristino della gru, che sembra di imminente realizzazione, venga effettuato un vigoroso intervento presso le competenti autorità ferroviarie affinché vengano adottate tutte le misure di sicurezza perché vengano impediti altri gesti criminosi e comunque disposti quei presidi di carattere tecnico perché non vengano danneggiate le persone e le civili abitazioni. (395)

Interrogazione Catte - Merella sui ritardi dell'Ufficio IVA di Cagliari in materia di rimborsi.

I sottoscritti chiedono di interrogare l'Assessore delle finanze per conoscere se sia informato dell'abnorme ritardo dell'Ufficio provinciale IVA di Cagliari in materia di rimborsi delle quote a credito di detta imposta. Ad oggi, infatti, è ancora in corso, e presumibilmente non sarà portato a compimento entro il 1986, l'iter procedurale del rimborso vantato dalle imprese per l'anno 1983. In taluni casi, quindi, il ritardo nella corrispondenza dei rimborsi

supera i tre anni recando grave pregiudizio all'economia di imprese come quelle agricole e/o a regime cooperativo già duramente colpite dalle difficoltà climatiche e di mercato e da altri fattori esterni quali Chernobyl.

L'Ufficio provinciale IVA dichiara in proposito di non essere in grado di procedere ai rimborsi in quanto privo di idoneo personale tecnico.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se l'Assessore delle finanze, nonostante i limiti di competenza della Regione in materia tributaria, non ritenga opportuno ed urgente intervenire presso il Ministero delle finanze per un adeguato rafforzamento delle strutture amministrative preposte all'Ufficio IVA non escludendo la possibilità di temporanea destinazione di dipendenti regionali o di altri Enti della Regione al fine di normalizzare la situazione, così come è stato fatto in altre regioni d'Italia. (396)

Interrogazione Baghino - Tidu sulle strane spedizioni, nel Nuorese, di campioni di sangue e feci per esami chimico-clinici.

I sottoscritti chiedono di interrogare l'Assessore alla sanità per sapere se è a conoscenza che il funzionario o i funzionari responsabili del settore igiene e profilassi dell'U.S.L. n. 8 di Siniscola, inviano i campioni di sangue e feci per le analisi chimico-cliniche e batteriologiche necessarie per il rilascio degli attestati di idoneità sanitaria per posta ordinaria.

CONSIDERATO che tale "messaggio di escreti umani" viene recapitato al laboratorio provinciale di Nuoro, nel migliore dei casi dopo 3 giorni;

RISAPUTO che i campioni in generale, ma le feci in particolare vanno esaminate in un tempo prossimo alla raccolta per consentire di ottenere colture attendibili;

RILEVATA la pericolosità per il personale delle poste che ignorando il contenuto dei plichi potenzialmente infetto e infettante incautamente lo manipola come letterine "rosa";

VISTA la inutilità degli esami eseguiti in questo

modo che sono sempre negativi per la lue e falsamente positivi per le feci che fermentano durante il viaggio;

CONSTATATA la possibilità che dietro qualche falso negativo possa nascondersi un vero malato ad esempio di lue, che poi diviene fonte di contagio come sembra essere di recente accaduto in zona,

i sottoscritti chiedono di conoscere quali provvedimenti l'Assessore alla Sanità intenda adottare per questo assurdo, ridicolo, pericoloso e falso modo di gestire la prevenzione delle malattie.

Altresì chiedono di sapere se questo comportamento sia dettato dall'amore verso le strutture pubbliche (esistendo in loco struttura privata regolarmente ignorata) o piuttosto da beghe paesane; inoltre se sia vero che tale funzionario sia stato o debba essere nominato, dal Medico provinciale, responsabile di una commissione d'esami per pensioni. (397)

Interrogazione Canalis - Lorelli - Ladu Leonardo - Porcu - Dadea sull'insufficienza di essenziali servizi sanitari presso la U.S.L. n. 1.

I sottoscritti,
FORTEMENTE preoccupati per le gravissime notizie diffuse dalla stampa circa il blocco dell'attività del Laboratorio provinciale di igiene di Sassari;

PREOCCUPATI altresì per le notizie sulle condizioni igieniche nelle quali verserebbero addirittura strutture essenziali quali le sale operatorie di alcuni reparti e consci dello stato d'allarme che tali notizie, se confermate, possono determinare presso l'opinione pubblica, chiedono di interrogare l'Assessore alla sanità per sapere se tali notizie rispondano al vero e, in caso affermativo, quali interventi abbia posto o intenda porre in atto a tutela della salute dei cittadini. (398)

Interrogazione Serri - Canalis - Lorelli, con richiesta di risposta scritta, sull'eventuale potenziamento della presenza militare nell'aer

roporto di Fertilia.

I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale per sapere quali iniziative intenda assumere per verificare la fondatezza o meno delle notizie, riportate dalla stampa locale, in ordine ad un progetto di potenziamento della presenza militare nell'aeroporto di Alghero-Fertilia, che, sempre secondo notizie ricorrenti, dovrebbe ospitare un gruppo operativo di jet AMX da caccia e una nuova base di Tornado, progetto che, se corrispondente al vero, si configura come un ulteriore gravissimo ampliamento dei vincoli e dei pesi militari nell'Isola.

Gli interroganti sottolineano inoltre che questi eventuali programmi dell'Aeronautica militare possono rappresentare la premessa per una oggettiva e preoccupante riduzione delle attività civili di questo aeroporto, con una drastica diminuzione del traffico turistico e la messa in discussione della presenza della scuola di volo dell'Alitalia. Nel ribadire la rilevante importanza che questo scalo ha soprattutto nell'economia turistica del nord Sardegna, che potrebbe essere negativamente compromessa dal realizzarsi di tali programmi militari, gli interroganti chiedono di sapere quali siano, al riguardo, gli intendimenti e le iniziative concrete della Giunta regionale. (399)

Interrogazione Ladu Giorgio, con richiesta di risposta scritta, sulla Cartiera di Arbatax.

Il sottoscritto,
CONSIDERATO che nel mese di aprile 1987 si arriverà al termine della gestione commissariale (legge Prodi) della Cartiera di Arbatax;
CONSTATATO che ad oggi, nessun segnale positivo è giunto, per il superamento di questa fase, che non risulta vi sia ricerca di partners privati, capaci di rilevare e gestire, per riportare la Cartiera al periodo degli anni '60 e ridare quindi tranquillità e sicurezza non solo alla maestranza ma a tutta l'Ogliastra;
PREOCCUPATO che si possa arrivare alla scadenza dei due anni di commissariamento senza

aver concluso sul futuro di questo stabilimento; RITENUTO che la Giunta regionale debba intervenire in questa vicenda con forza e decisione politica, non manifestata, a dire il vero, fino ad oggi, tant'è che gli impegni di verifica dell'accordo del febbraio 1985 non sono stati mantenuti (accordo firmato in Cagliari e riguardante precisi impegni sull'organizzazione del lavoro interno);

RITENUTO altresì che l'Ogliastra, già penalizzata in altri settori quali trasporti, infrastrutture civili e sanitarie, non debba vedersi con la chiusura di questo stabilimento svanire ancora una volta la possibilità di riscatto sociale, CHIEDE al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore dell'industria il più diretto e favorevole intervento presso chi di competenza affinché non abbia a verificarsi quanto su esposto. (400)

Interrogazione Moi - Ortu Velio - Ruggeri, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione della Intermare di Arbatax (Tortoli).

I sottoscritti rilevano che l'Intermare di Arbatax, appartenente al gruppo SAIPEM (ENI), è sottoposta da tempo ad una politica di graduale impoverimento delle capacità produttive dell'Azienda. Alcuni segni di ciò sono il mancato rinnovo del turnover, una gestione nel complesso inefficiente, particolarmente carente nell'organizzazione tecnica del settore della politica commerciale, sottoutilizzo degli impianti e quindi notevoli e gravi diseconomie.

Tutto ciò premesso, e considerato che l'Intermare, con i suoi 250 operai, assieme a poche altre realtà, rappresenta uno dei pochi e irrinunciabili settori produttivi della Sardegna centrale, i sottoscritti chiedono di interrogare l'Assessore dell'industria per sapere quali iniziative intenda promuovere nei confronti della SAIPEM (ENI) perché:

1) a tutela dei lavoratori occupati siano rapidamente superati gli elementi di progressivo decadimento dell'organizzazione tecnica dell'Azienda;

2) si vada nel senso, non solo della salvaguardia dei posti di lavoro esistenti, ma anche del loro accrescimento indirizzando il settore verso la verticalizzazione del prodotto;

3) si creino prospettive certe di sviluppo sia per l'Intermare che per le aziende di impiantistica di Ottana e Porto Torres, contrattando con l'ENI e con il Governo la creazione in Sardegna di un polo dell'impiantistica. (401)

Interrogazione Ladu Giorgio, con richiesta di risposta scritta, sulla soppressione della linea di collegamento marittimo n. 55 Civitavecchia-Arbatax.

Il sottoscritto, VENUTO a conoscenza che il Ministero del tesoro non ha provveduto in via definitiva a rilasciare il preventivo nulla osta con conseguente copertura finanziaria per l'anno 1987 per la linea n. 55 Civitavecchia-Arbatax;

CONSTATATO che nonostante questo stato di continua incertezza nei collegamenti tra la Sardegna Centro-Orientale ed il continente italiano, per le popolazioni dell'Ogliastra, del Sarrabus-Gerrei e delle Barbagie di Seulo, Ololai e Belvi, il porto di Arbatax è pur sempre punto di imbarco per coloro che si recano in Italia;

RITENUTO che lo Stato italiano deve, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica, garantire parità di diritti e quindi di servizi a tutte le popolazioni che in esso si riconoscono;

RITENUTO altresì che un comportamento diverso possa essere interpretato come un atto discriminatorio nei confronti di queste popolazioni,

CHIEDE al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore dei trasporti un preciso impegno affinché tale linea venga attivata in via definitiva e per tutto il periodo dell'anno. (402)

Interrogazione Tamponi, con richiesta di risposta scritta, sul mancato adeguamento delle strutture del Centro dialisi dell'Ospedale civile

di Alghero alle esigenze dei pazienti in attesa di trattamento.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore all'igiene e sanità per conoscere le ragioni per cui a tutt'oggi le strutture del Centro dialisi operante presso l'Ospedale civile di Alghero non sono state adeguate e potenziate nella misura occorrente per poter ammettere a trattamento i numerosi pazienti che da lungo tempo attendono di potervi essere dializzati.

PREMESSO:

– che il Centro dialisi di Alghero dispone oggi complessivamente di 7 posti-rene, in cui vengono trattati 30 pazienti;

– che, conseguentemente, il tasso di utilizzazione delle apparecchiature è, nel predetto Centro, largamente superiore all'indice fissato dalla legge regionale e quindi non solo non può essere ulteriormente dilatato, ma non può neppure protrarsi nel tempo agli attuali livelli nonostante che più di 15 pazienti attendano d'essere ammessi a trattamento dialitico;

– che, in permanenti condizioni di forza maggiore, il predetto Centro non è in grado di garantire né la disponibilità di un rene di riserva per i casi acuti e di urgenza, né la disponibilità di un rene per i pazienti contumaciali;

– che, come da lungo tempo segnalato all'Amministrazione della Unità sanitaria locale n. 2 attraverso dettagliate e ripetute relazioni dei responsabili sanitari del servizio, per poter rispondere alle richieste di trattamento dei pazienti in lista di attesa (attualmente più di 15) occorre acquistare 5 nuovi reni artificiali, assegnare ed attrezzare per il Centro dialisi locali più ampi di quelli attuali e potenziare l'organico del personale paramedico, tecnico e ausiliario;

– che, in assenza di ciò, gli attuali pazienti in lista d'attesa ed anche una parte di quelli oggi trattati in condizioni di emergenza sono costretti, per sottoporsi a dialisi, a recarsi in località lontanissime dalla propria residenza e perfino in Continente;

TUTTO CIO' PREMESSO, il sottoscritto chiede di sapere:

1) quali provvedimenti l'Unità sanitaria locale n. 2 abbia adottato e presentato all'As-

essorato per ottenere i fondi necessari per l'acquisto di 5 nuovi reni e per la ristrutturazione e l'attrezzatura di nuovi e più ampi locali da assegnare al Centro dialisi di Alghero, nonché per l'ampliamento della pianta organica in funzione del potenziamento del Centro;

2) per quali motivi l'Assessorato alla sanità non abbia finora accolto le richieste dell'Unità sanitaria locale n. 2, come sopra finalizzate;

3) quali iniziative intenda assumere l'Assessore per consentire in tempi brevissimi, come l'urgenza del caso richiede, il potenziamento del predetto Centro dialisi e per evitare che i numerosi pazienti in attesa siano costretti a subire i gravissimi disagi di un trasferimento o di una permanenza in località lontane dalla propria residenza. (403)

Mozione Chessa - Anedda - Murru sulla Unione politica europea.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSTATATO che la realizzazione dell'Unione politica europea non riesce a fare nessun passo avanti per la mancanza di volontà dei singoli governi nazionali, assolutamente incapaci di rinunciare ai loro mercantilistici ed effimeri interessi, come hanno abbondantemente dimostrato i contrastanti atteggiamenti assunti da ciascuno degli Stati membri della Comunità di fronte al gravissimo incidente nucleare di Chernobyl, di fronte all'incendio degli stabilimenti chimici di Basilea e soprattutto di fronte alle misure da prendere contro il terrorismo internazionale;

RILEVATO che soltanto con l'Unione politica europea potranno essere superate le grandi differenze esistenti fra Regioni sviluppate e ricche e Regioni meno sviluppate e povere, garantendo un lavoro e un avvenire sicuro alle giovani generazioni, e che soltanto con l'Unione Europea il vecchio continente potrà riacquistare la propria indipendenza politica, economica e culturale, tornando ad essere soggetto attivo, artefice dei propri destini e non oggetto

passivo a rimorchio di potenze straniere;
CONSIDERATO che il Progetto di trattato istitutivo dell'Unione politica europea, approvato il 14 febbraio 1984 dall'Assemblea di Strasburgo, è stato praticamente svuotato di contenuto dall'Atto unico intergovernativo di Lussemburgo, approvato nel dicembre del 1985;

mentre riconosce

il Parlamento Europeo come unico organo istituzionale politicamente legittimato a predisporre la Costituzione dell'Unione politica europea,

fa voti

perché il Parlamento Nazionale accetti e ratifichi il Trattato istitutivo dell'Unione Europea, predisposto e approvato il 14 febbraio 1984 dall'Assemblea di Strasburgo, che, democraticamente, rappresenta tutti i cittadini di ciascuno degli Stati membri della Comunità,

e auspica

la realizzazione, in tempi brevi, di una vera Unione politica europea capace di far valere nelle contese internazionali la forza della propria unità per il mantenimento della pace, per l'avvenire e il lavoro di tutti i cittadini europei. (41)